

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D. LGS. 231/2001**

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 04 2024

Indice

ALLEGATI.....	5
DEFINIZIONI.....	6
PARTE GENERALE	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	9
1.1 Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa.....	9
1.2 Fattispecie di reato.....	10
1.3 Sanzioni	17
1.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti	18
2. FUNZIONE DEL MODELLO	19
2.1 Struttura e finalità del Modello	19
2.2 Soggetti destinatari del Modello.....	21
2.3 Adozione del Modello.....	21
2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	22
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI JAVOTTE BOCCONI	22
3.1 Premessa.....	22
3.2 L'organizzazione interna di Javotte Bocconi.....	22
3.2.1 Scopo	22
3.2.2 Corporate governance.....	22
3.2.2.1 Assemblea.....	23
3.2.2.2 Consiglio di Amministrazione.....	23
3.2.2.3 Presidente e Consigliere Delegato	24
3.2.2.4 Il Collegio dei Revisori.....	25
3.2.3 Attività oggetto di <i>outsourcing</i>	25
3.3 Principi generali del sistema organizzativo e di controllo.....	26
3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli.....	26
3.3.2 Deleghe di poteri.....	27
3.3.3 Procedure operative.....	27
3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio.....	28
3.3.5 Tracciabilità.....	28
4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	29
4.1 Premessa.....	29
4.2 Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello	29
4.3 Redazione del Modello.....	31

5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI JAVOTTE BOCCONI.....	31
5.1	Struttura dell'Organismo di Vigilanza.....	32
5.2	Componenti dell'Organismo di Vigilanza - Durata della carica.....	33
5.3	Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	35
5.4	Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	35
5.5	Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing	36
6.	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	39
7.	SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA	40
7.1	Personale dipendente	40
7.2	Collaboratori esterni.....	41
8.	SANZIONI DISCIPLINARI.....	42
8.1	Principi generali.....	42
8.2	Misure nei confronti di quadri ed impiegati.....	44
8.3	Misure nei confronti di dirigenti.....	45
8.4	Misure nei confronti degli amministratori.....	45
8.5	Misure nei confronti di collaboratori o di partner commerciali.....	45
9.	VERIFICHE PERIODICHE.....	45
	PARTE SPECIALE	47
	PREMESSA.....	48
	PARTE SPECIALE A	50
1.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
1.1	Tipologie di reati	51
1.2	Aree a rischio.....	52
1.3	Principi di condotta all'interno delle aree a rischio	53
1.3.1	Principi generali di condotta.....	53
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	56
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	60
	PARTE SPECIALE B	62
1.	REATI SOCIETARI.....	63
1.1	Tipologie di reati	63
1.2	Aree a rischio.....	63
1.3	Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio.....	65
1.3.1	Principi generali di condotta.....	65
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	67
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	70
	PARTE SPECIALE C	72
1.	REATI TRIBUTARI	73
1.1	Tipologie di reati	73

1.2	Aree a rischio.....	73
1.3	Principi di condotta all'interno delle aree a rischio.....	74
1.3.1	Principi generali di condotta.....	75
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	76
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	76
PARTE SPECIALE D.....		78
1.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	79
1.1	Tipologie di reati.....	79
1.2	Aree a rischio.....	79
1.3	Principi di condotta all'interno delle aree a rischio.....	80
1.3.1	Principi generali di condotta.....	80
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	82
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	88
PARTE SPECIALE E.....		90
1.	REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	91
1.1	Tipologie di reati.....	91
1.2	Aree a rischio.....	92
1.3	Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio.....	93
1.3.1	Principi generali di condotta.....	93
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	95
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	97
PARTE SPECIALE F.....		99
1.	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	100
1.1	Tipologie di reati.....	100
1.2	Aree a rischio.....	100
1.3	Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio.....	100
1.3.1	Principi generali di condotta.....	100
1.3.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	101
1.4	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	101

DEFINIZIONI

In aggiunta alle altre definizioni riportate nel presente documento, i seguenti termini con iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato:

- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività dell'Istituto nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati;
- **Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Javotte Bocconi;
- **Collegio dei Revisori:** indica il Collegio dei Revisori dei Conti di Javotte Bocconi ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di Javotte Bocconi;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione di Javotte Bocconi ai sensi degli artt. 17 ss. dello Statuto di Javotte Bocconi;
- **Dipendente/i:** indica le persone legate da rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto, inclusi i Soggetti Apicali o in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto¹;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, come successivamente modificato ed integrato;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **Istituto o Javotte Bocconi o Associazione:** indica l'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, Associazione "Amici della Bocconi";
- **Modello o Modello Organizzativo:** indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno di Javotte Bocconi, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto.

¹ Si evidenzia che, alla data di ultimo aggiornamento del Modello (APRILE 2024), l'Istituto non annovera Dipendenti (come sopra definiti).

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Enti destinatari e loro responsabilità amministrativa

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi Enti.

Il Decreto si applica nel settore privato alle società, associazioni ed enti con personalità giuridica, mentre nel settore pubblico soltanto agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell’Ente nell’interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.

Infatti, l’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è chiamato a rispondere ogniqualevolta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi “*nel suo interesse o a suo vantaggio*”, da parte dei seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in Posizione Apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell’Ente è definita dal legislatore di tipo amministrativo, pur se attribuita nell’ambito di un procedimento penale, e si caratterizza, inoltre, per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se l’autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il reato è estinto per cause diverse dall’amnistia. In base al medesimo principio, ogni eventuale imputazione all’Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilità penale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

1.2 Fattispecie di reato

La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose specificamente individuate dal Legislatore nel Decreto e ivi richiamate dagli artt. 24, 24-*bis*, 24-*ter*, 25, 25-*bis.1*, 25-*ter*, 25-*quater*, 25-*quater.1*, 25-*quinqies*, 25-*sexies*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*octies.1*, 25-*novies*, 25-*decies*, 25-*undecies*, 25-*duodecies*, 25-*terdecies*, 25-*quaterdecies*, 25-*quinqiesdecies*, 25-*sexiesdecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* o in disposizioni speciali relative alla responsabilità degli Enti e, più precisamente:

- (i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto²;
- (ii) **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, richiamati dall'art. 25-*bis*, introdotto nel Decreto dalla Legge del 23 luglio 2009, n. 99³;
- (iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-*bis.1*, introdotti nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99⁴;

² L'art. 24 è stato da ultimo modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75. In particolare: è stata modificata la rubrica dell'articolo in "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*"; al comma 1, è stato aggiunto il delitto di cui all'art. 356 c.p. "*Frode nelle pubbliche forniture*" ed estesa l'applicabilità dei reati ivi richiamati anche ai danni dell'Unione europea; aggiunto il comma 2-*bis*, ove si estende l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 24 anche al delitto previsto dall'art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898. L'art. 25 è stato altresì modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, segnatamente, è stata aggiornata la rubrica dell'articolo in "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" ed al comma 1 è stato aggiunto il seguente periodo "*La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*".

³ Detti reati comprendono: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). A tal proposito si segnala che il D. Lgs. 125/2016 rubricato "*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAP*" ha modificato gli artt. 453 e 461 c.p..

⁴ Detti reati comprendono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

-
- (iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-*ter*, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. del 11 aprile 2002, n. 61 e s.m.i.⁵;
 - (v) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamati dall'art. 25-*quater*, introdotti nel Decreto dalla Legge n. 7/2003⁶;
 - (vi) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamati dall'art. 25-*quater.1*, introdotti nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7⁷;
 - (vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-*quinquies*, introdotti nel Decreto dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228⁸;

⁵ Modificati con la Legge 69/2015 (e con il D. lgs. 38/2017 il quale ha riformulato l'art. 2635 c.c. corruzione tra privati e introdotto la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati all'art. 2635-*bis*), così come meglio dettagliato nella relativa parte speciale B del Modello. Si segnala, inoltre, che il 22 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere"*. L'art. 55 di tale decreto prevede l'introduzione all'art. 25-*ter* "Reati societari", D.Lgs. 231/2001, di una nuova fattispecie di reato, quale il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

⁶ Si tratta dei *"delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"*, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, *"che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999"*. Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei *"delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"* è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.), addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.), finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 151/2016, art. 270-*quinquies.1* c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.), condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.), attentato per finalità terroristiche o eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.), cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5).

⁷ Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

⁸ Detti reati comprendono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.); pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, comportato alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-*quinquies* del medesimo D. Lgs.

-
- (viii) **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-*sexies*, introdotti nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62⁹;
- (ix) **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-*septies*, introdotti nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123¹⁰;
- (x) **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio**, richiamati dall'art. 25-*octies*, introdotti nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231¹¹;

231/2001. Tale norma, infatti, ha incrementato il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-*ter* del codice penale, e ha previsto che la pena prevista dagli articoli 600-*bis* [Prostituzione minorile], 600-*ter* [Pornografia minorile], 600-*quater* [Detenzione o accesso a materiale pornografico], 600-*quater.1.* [Pornografia virtuale] e 600-*quinqüies* [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice e introdotto nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che «al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-*quinqüies* del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-*quater.1.*» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*»». Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-*undecies* c.p. «per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione». Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» («caporalato») di cui all'art. 603 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato, chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Da ultimo, con Legge 23 dicembre 2021, n. 238, art. 20 «*Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*», sono stati modificati gli artt. 600-*quater* e 609-*undecies*, prevedendo, rispettivamente: la modifica della rubrica e l'introduzione del comma 3 relativo all'accesso intenzionale a materiale pornografico; l'introduzione del comma 2 ove si introducono aggravanti specifiche rispetto a quanto stabilito al comma 1.

⁹ Detti reati comprendono: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF), abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58, come da ultimo modificati con Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

¹⁰ L'art. 25-*septies* è stato successivamente modificato dall'art. 300, co.1, D. Lgs. 21/2008. Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, la quale ha previsto un aumento della pena (nello specifico in caso di omicidio colposo la pena della reclusione da 3 a 10 anni e in caso di lesioni personali colpose la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) nel caso in cui «*il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria [...]*».

¹¹ Articolo inserito dall'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La numerazione degli articoli del citato D. Lgs. n. 231/2007 è stata modificata dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Detti reati comprendono: ricettazione (art.

-
- (xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, richiamati dall'art. 25-*octies.1*, introdotti nel Decreto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. del 8 novembre 2021, n. 184¹²;
- (xii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-*novies*, introdotti nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99¹³;
- (xiii) **reati informatici**, richiamati dall'art. 24-*bis*, introdotti nel Decreto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48¹⁴;

648 c.p.); riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.) introdotto dalla legge 186/2014.

¹² Detti reati comprendono: indebitto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-*ter* c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-*quater* c.p.), frode informatica (640-*ter* c.p.) e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

¹³ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione etc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

¹⁴ Successivamente modificato dai D. Lgs. N. 7 e 8 del 2016. Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.). Il 21 novembre 2019 è entrata in vigore la Legge 18 novembre 2019, n. 133 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", con la quale il legislatore ha inserito all'art. 24-*bis* co. 3 del D. Lgs. 231/2001, la seguente fattispecie "Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni" (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019). Da ultimo, con Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2019 2020", il Legislatore ha modificato le seguenti fattispecie di reato: detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art 615-*quater* c.p.) e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art 615-*quinquies* c.p.).

-
- (xiv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-*ter*, introdotti nel Decreto dalla Legge del 15 luglio 2009, n. 94¹⁵;
- (xv) **reati transnazionali**, l'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità¹⁶;
- (xvi) **reati ambientali**, richiamati dall'art. 25-*undecies* e introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011¹⁷;

¹⁵ Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.).

¹⁶ In questo caso non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001. La responsabilità degli Enti deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati, disponendo - in via di richiamo - nell'ultimo comma che "*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*".

¹⁷ Così come modificati dalla legge 68/2015. Detti reati comprendono: sanzioni penali in tema di scarichi idrici (art. 137 D. Lgs. 152/06); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/2006); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3 D. Lgs. 152/2006); miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D. Lgs. 152/2006); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D. Lgs. 152/2006); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D. Lgs. 152/2006); inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D. Lgs. 152/2006); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D. Lgs. 152/06); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*, c. 1 c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452-*quaterdecies*, c. 2 c.p.); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* c. 6 D. Lgs. 152/2006); uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-*bis* c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D. Lgs. 152/2006); alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-*bis* c. 8 secondo periodo D. Lgs. 152/2006); superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D. Lgs. 152/2006); importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150); importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150); falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (art. 3-*bis* c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150); detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150); impiego delle sostanze lesive dell'ozono (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549); versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202); versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202); inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); disastro

-
- (xvii) **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamati dall'art. 25-*duodecies* e introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012¹⁸;
- (xviii) **reato di corruzione tra privati**, disciplinato dal novellato art. 2635 cod. civ., rubricato oggi "Corruzione tra privati", e richiamato dall'art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis* introdotto dalla c.d. "Legge Anticorruzione" (legge 190/2012)¹⁹;
- (xix) **delitto di scambio elettorale politico mafioso**, disciplinato dall'art. 416-*ter* c.p. e richiamato dall'art. 24-*ter* introdotto nel Decreto dalla Legge numero 62/2014;
- (xx) **delitto di adescamento di minori**, disciplinato dall'art. 25-*quinqies*, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 231/2001, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 39/2014;
- (xxi) **razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies*, introdotto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167;
- (xxii) **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25-*quaterdecies*, introdotto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39²⁰;

ambientale (art. 452-*quater* c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 c.p.).

¹⁸ L'art. 25-*duodecies* è stato recentemente modificato dalla legge 161/2017 che ha aggiunto i seguenti commi: "1 – *ter*. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1 – *quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1- *bis* e 1 – *ter* del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno."

¹⁹ Come da ultimo riformulato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha introdotto anche l'ulteriore fattispecie della istigazione alla corruzione tra privati all'art. 2635-*bis* cod. civ..

²⁰ In data 16 maggio 2019 è entrata in vigore la L. 39/2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", che ha previsto l'integrazione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25-*quaterdecies* "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati", inserendo i reati di cui agli articoli 1 "Frode in competizioni sportive" e 4 "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa" della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

(xxiii) **reati tributari**, richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies*, introdotti nel Decreto con la Legge 157/2019 e successivamente integrati dal D. Lgs. n. 75/2020²¹;

(xxiv) **contrabbando**, richiamato dall'art. 25-*sexiesdecies*, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 75/2020 e che contempla i Reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale);

(xxv) **reati contro il patrimonio culturale**, richiamati dagli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodecimes*, introdotti nel Decreto con la Legge 9 marzo 2022, n. 22²².

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa di cui al Decreto in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Si rinvia all'**Allegato n. 2** "Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. 231/2001" per una descrizione di dettaglio dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto.

*

In considerazione dell'oggetto della attività di Javotte Bocconi nonché delle specifiche caratteristiche dell'Ente, ai fini della predisposizione del presente Modello si è ritenuto opportuno trattare soltanto i Reati considerati all'uopo rilevanti, escludendo dall'analisi quelli la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile all'interno dell'Istituto.

²¹ La Legge n. 157/2019 avente a oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*quinqüesdecies* "Reati Tributari" e, in particolare, i reati di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (articolo 2, co. 1 e 2-bis D. Lgs. 74/2000), "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (articolo 3, D. Lgs. 74/2000), "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (articolo 8, co. 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000), "Occultamento o distruzione di documenti contabili" (articolo 10, D. Lgs. 74/2000) e "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte". Successivamente, in data 30 luglio 2020, è entrato in vigore il D. Lgs. 75/2020, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", il quale ha introdotto diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, tra cui, l'aggiunta all'art. 25-*quinqüesdecies* delle fattispecie di "Dichiarazione infedele" (art. 4 D. Lgs. 74/2000), "Omessa dichiarazione" (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e "Indebita compensazione" (art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000), rilevanti al verificarsi di tre condizioni indefettibili: i) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; ii) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; iii) l'importo complessivo dell'evasione deve essere pari o superiore a 10 milioni di Euro.

²² I reati di cui all'art. 25-*septiesdecies* comprendono: furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecimes* c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.). I reati di cui all'art. 25-*duodecimes* comprendono: riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

In particolare, ai fini del presente Modello si sono tenuti in considerazione:

- i reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- i reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- i reati in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- i reati tributari (art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto);
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto), con specifico riferimento all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- i reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto), con specifico riferimento ai reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies*) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies*).

Si tralasciano le restanti fattispecie di reato, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nell'Associazione.

Per il dettagliato esame dei Reati analizzati, si rimanda alla Parte Speciale del Modello.

1.3 Sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.000 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

-
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca del prezzo o del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.4 Esclusione della responsabilità amministrativa degli Enti

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per Reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di quest'ultimi ove l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione di tali illeciti. All'uopo, il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del Modello.

Secondo le menzionate disposizioni, la responsabilità dell'Ente, derivante ai sensi del Decreto, è esclusa ove lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze (vedasi art. 6, comma 2, del Decreto):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'esonero dalla responsabilità dell'Ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice è chiamato a formulare in occasione dell'eventuale procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la redazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli Enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle sopracitate esigenze.

Pertanto, di fatto, l'adozione di un Modello che sia adeguato e completo diviene obbligatoria se l'Ente vuole beneficiare dell'esclusione dalla responsabilità amministrativa per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

2. FUNZIONE DEL MODELLO

2.1 Struttura e finalità del Modello

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, Javotte Bocconi ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al presente Modello.

Il Modello è stato predisposto tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le linee guida emanate da Confindustria in data 7 luglio 2002, integrate in data 28 giugno 2004 e in data 31 marzo 2008, sia la nuova versione delle medesime linee guida emanate, da ultimo, nel giugno 2021, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Linee guida di Confindustria**") che, tra le varie disposizioni, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura che dovrebbe essere adottata nell'implementazione del Modello Organizzativo.

*

Alla luce dei principi generali sopra illustrati ed in considerazione delle previsioni delle Linee Guida, il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da sei singole "Parti Speciali" predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto Legislativo 231/2001, la cui commissione è considerata maggiormente a rischio per l'Istituto.

La Parte Generale ha lo scopo di definire le finalità del Modello Organizzativo ed i principi di carattere generale che l'Istituto pone come riferimento per la gestione dei propri affari, mentre ogni Parte Speciale ha la funzione di individuare i principi comportamentali da porre in essere e le misure preventive relative ai reati potenzialmente attuabili.

La Parte Speciale definisce inoltre gli specifici compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione a ciascuna tipologia di Reati sensibili ai sensi del Decreto presa in considerazione ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo.

Scopo del presente Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili dell'Istituto, di un sistema organico costituito da procedure/principi procedurali ed attività di controllo che ha come obiettivo quello di prevenire la commissione dei Reati.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- rendere consapevoli coloro che svolgono “attività a rischio” di poter incorrere, in caso di violazione delle procedure previste dal Modello, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per l'Istituto);
- ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge e del Codice Etico di Javotte Bocconi, qui accluso come **Allegato n. 1** (di seguito il “**Codice Etico**”), sono fermamente condannati dall'Istituto;
- consentire all'Istituto di vigilare sulle attività a rischio al fine di facilitare la prevenzione della commissione dei Reati.

I principi ispiratori del presente Modello sono i seguenti:

- diffusione all'interno dell'Istituto e nei confronti dei Collaboratori delle regole comportamentali e dei principi procedurali e/o procedure implementati dallo stesso;
- un Codice Etico di comportamento che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i (eventuali) Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare nello svolgimento delle rispettive attività;
- l'individuazione delle “aree a rischio” dell'Istituto, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati sensibili ai sensi del Decreto;
- l'esistenza di procedure e/o prassi consolidate che indichino le modalità operative dell'attività lavorativa sia in generale sia in particolare nelle “aree a rischio” individuate;
- un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare l'Istituto verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema di controllo di gestione;
- un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie dell'Istituto che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;

-
- un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico;
 - l'attribuzione ad un organismo, interno all'Istituto (l'Organismo di Vigilanza), del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

2.2 Soggetti destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Javotte Bocconi o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di Javotte Bocconi (Soggetti in Posizione Apicale);
- agli (eventuali) dipendenti di Javotte Bocconi sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno o più dei soggetti posti in posizione apicale (Dipendenti);
- ai consulenti, collaboratori, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse di Javotte Bocconi (Collaboratori),

tutti congiuntamente denominati “**Destinatari**”.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo 6; pertanto i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con l'Istituto.

2.3 Adozione del Modello

L'Istituto intende assicurarsi che dai Soggetti in Posizione Apicale, dai propri (eventuali) Dipendenti, nonché da tutti coloro che agiscono per conto della stessa, non siano commesse fattispecie di reato che possano non solo screditare l'immagine dell'Istituto stesso, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il Decreto prevede nel caso in cui tali Reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse di Javotte Bocconi.

A tal fine l'Istituto ha inteso adottare il presente Modello, volto ad introdurre un sistema di principi e regole di condotta che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti all'Istituto stesso nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Javotte Bocconi con delibera del 6 maggio 2009 e successivamente modificato ed aggiornato sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 23 APRILE 2024 e costituisce un documento ufficiale dell'Istituto.

2.4 Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta e/o consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha la facoltà di apportare variazioni al Modello di natura esclusivamente formale.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI JAVOTTE BOCCONI

3.1 Premessa

Al fine di individuare le Attività Sensibili di cui al Decreto è necessario fare riferimento alle specifiche peculiarità dell'ente che intende dotarsi del Modello ed al suo concreto operato.

Pertanto, appare preliminarmente opportuno descrivere la struttura organizzativa di Javotte Bocconi, con particolare riferimento alle attività da essa svolte ed al suo sistema di amministrazione e controllo.

3.2 L'organizzazione interna di Javotte Bocconi

3.2.1 Scopo

L'Associazione ha per oggetto il sostegno dell'Università Commerciale Luigi Bocconi e delle sue iniziative finalizzate allo sviluppo della ricerca, della didattica e delle attività ad essa connesse. Tra queste vanno ricomprese, fra le altre, iniziative volte a favorire la proiezione internazionale dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, quelle a favore dei partecipanti ai corsi di laurea e, più in generale, ai corsi formativi dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nonché quelle a favore di altri enti per attività strumentali e/o complementari a quelle dell'Università Bocconi stessa.

L'Associazione può porre in essere qualsivoglia attività di carattere finanziario ed immobiliare ritenuta necessaria e/o opportuna per il raggiungimento delle sue finalità.

3.2.2 Corporate governance

Sono organi centrali dell'Istituto:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente (e, ove nominato, il Vice Presidente);
- d) il Consigliere Delegato;

-
- e) il Collegio dei Revisori.

3.2.2.1 Assemblea

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina delle cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il 30 (trenta) giugno di ciascun anno per l'approvazione delle relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti, nonché del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti (metà più uno dei votanti).

L'Assemblea viene altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario e quanto ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

3.2.2.2 Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione di 7 membri così composto:

- a) quattro membri vitalizi, la cui sostituzione, in caso di morte, dimissioni, incapacità o decadenza dalla carica, viene effettuata per cooptazione, a maggioranza, da parte dei membri vitalizi rimasti in carica, tra i soci vitalizi ed effettivi dell'Associazione;
- b) tre membri eletti dall'Assemblea, per la durata di un triennio, tra i soci vitalizi ed effettivi, con modalità stabilite dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ancorché vitalizi, che pongano in essere atti o comportamenti lesivi degli interessi dell'Associazione o che per motivi vari non siano più in grado di ricoprire la carica, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei componenti e con il voto favorevole degli altri membri vitalizi in carica.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. Alla fine di ogni triennio vengono rinnovati i membri di cui alla precedente lettera b).

Qualora, per qualsiasi ragione, un Consigliere non vitalizio cessi dalla carica, esso può essere sostituito per cooptazione dal Consiglio fino alla successiva Assemblea ordinaria. I Consiglieri non vitalizi eletti nel corso del triennio rimangono in carica per il periodo intercorrente fra la nomina o la normale scadenza del triennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente dell'Università Commerciale Luigi Bocconi;

-
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, nel numero e con le modalità indicati nello statuto della medesima Università Bocconi;
 - c) determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali, nonché i criteri e le priorità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili ed opportune al proseguimento degli scopi statuari;
 - d) predisporre i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
 - g) erogare contributi a terzi rientranti nelle finalità previste dall'art. 2 dello Statuto;
 - h) deliberare l'assunzione di dipendenti determinandone la retribuzione;
 - i) predisporre eventuali regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
 - j) deliberare sull'adesione e partecipazione ad enti e istituzioni pubbliche e/o private che perseguano le medesime finalità designandone i rappresentanti da scegliere tra gli associati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio, ad ogni sua rinnovazione, elegge nel suo seno un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che durano in carica un triennio; può inoltre eleggere un Segretario, scegliendo anche tra i non soci.

3.2.2.3 Presidente e Consigliere Delegato

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nelle relazioni con Stati ed enti pubblici e privati italiani, stranieri, internazionali e sopranazionali per quanto attiene le finalità e attività dalla stessa perseguite.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente con gli stessi poteri ed attribuzioni in caso di suo impedimento, e esercita i poteri eventualmente a lui delegati dal Consiglio.

La rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene agli aspetti contrattuali, legali e finanziari spetta al Consigliere Delegato, nell'ambito dei poteri attribuiti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

3.2.2.4 Il Collegio dei Revisori

Il controllo sull'attività amministrativa e contabile dell'Associazione è affidato a un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea tra persone iscritte nell'Albo dei Revisori legali.

La durata della carica è triennale ed i componenti del Collegio possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori esercita anche il controllo legale dei conti, salvo che tale compito sia attribuito, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione, ad una Società di Revisione Legale iscritta nell'apposito registro ai sensi della disciplina tempo per tempo vigente.

Il Collegio dei Revisori redige le relazioni sui bilanci e sui risultati della gestione, ed accerta la regolare tenuta dei registri contabili.

I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

*

Infine, l'attività di:

- revisione legale dei conti è stata affidata, in linea con quanto previsto al precedente par. 3.2.2.4, a una società esterna;
- *internal audit* è stata affidata a un *provider* esterno specializzato.

3.2.3 Attività oggetto di *outsourcing*

La struttura organizzativa dell'Istituto prevede l'esternalizzazione di alcune attività, o parti di esse, presso un fornitore esterno. In particolare, l'Istituto ha affidato alla sopra citata Università Commerciale Luigi Bocconi la:

- gestione amministrativa e contabile;
- gestione del proprio patrimonio immobiliare.

L'affidamento in *outsourcing* delle suddette attività è formalizzato in specifici contratti, che consentono all'Istituto di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di *outsourcing*, in linea generale, prevedono:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;

-
- il compenso / modalità di tariffazione per i servizi resi;
 - la possibilità per l'Istituto di accedere alle informazioni di cui necessita per fini di controllo;
 - adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo dell'Istituto e della sicurezza delle transazioni;
 - l'obbligo dell'*outsourcer* di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
 - la limitazione della possibilità per il fornitore di delegare una terza parte o di modificare il servizio prestato senza l'assenso dell'Istituto;
 - l'obbligo, a carico del fornitore, di comunicare all'Istituto nel più breve tempo possibile ogni eventuale situazione di conflitto di interessi nella quale si venisse a trovare nell'esercizio delle proprie attività;
 - la facoltà dell'Istituto di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'*outsourcer*, nell'esecuzione delle attività esternalizzate: (i) di norme di legge e altre disposizioni regolamentari che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dei principi contenuti nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dall'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto monitora l'adeguatezza del servizio prestato dall'*outsourcer*, nonché il rispetto delle clausole stabilite contrattualmente.

3.3 Principi generali del sistema organizzativo e di controllo

Il presente Modello Organizzativo costituisce un ampliamento del sistema di gestione e controllo già in vigore all'interno dell'Istituto ed è adottato con l'obiettivo di fornire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi istituzionali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio dell'Associazione.

3.3.1 Sistema organizzativo e separazione dei ruoli

Il sistema organizzativo dell'Associazione deve rispettare i seguenti requisiti:

- chiarezza, formalizzazione e comunicazione, con particolare riferimento all'attribuzione di responsabilità, alla definizione delle linee gerarchiche e all'assegnazione delle attività operative;
- separazione dei ruoli, ossia articolazione dei processi operativi in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e, soprattutto, la concentrazione su di un unico soggetto delle attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio potenziale.

3.3.2 Deleghe di poteri

Il sistema di deleghe riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'Istituto in merito alle attività da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare l'Associazione, anche in termini economici, nei confronti di terzi.

Le deleghe di poteri devono:

- essere definite e formalmente conferite dal Consiglio di Amministrazione;
- essere coerenti con le responsabilità ed i compiti delegati e con le posizioni ricoperte dal soggetto delegato nell'ambito della struttura organizzativa;
- prevedere limiti di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa e ai poteri autorizzativi e/o di firma delle operazioni e degli atti considerati "a rischio" in ambito aziendale;
- essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

A tal ultimo proposito, l'Associazione procederà all'aggiornamento tempestivo delle deleghe di poteri, stabilendo i casi in cui dette deleghe dovranno essere attribuite, modificate e revocate.

3.3.3 Procedure operative

I processi e le attività operative aziendali, come evidenziato sopra, sono supportate dai principi generali e specifici di condotta e/o da procedure interne (formalizzate), anche tramite il sistema delle deleghe, che rispecchiano i seguenti requisiti:

- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti e delle operazioni in generale tramite idonei supporti documentali che attestino le caratteristiche e le giustificazioni delle attività poste in essere ed identifichino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
- previsione di specifici meccanismi di controllo (anche tramite consulenti esterni) tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito della struttura aziendale ed all'esterno della stessa.

3.3.4 Attività di controllo e monitoraggio

Le attività di controllo e monitoraggio coinvolgono necessariamente soggetti od organi diversi tra cui: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, la Società di Revisione, i consulenti esterni e l'Organismo di Vigilanza e rappresentano un elemento imprescindibile dell'attività quotidiana svolta.

I compiti di controllo svolti dai predetti soggetti sono definiti tenendo in considerazione le seguenti attività di controllo:

- vigilanza sulla corretta amministrazione dell'Associazione, sull'adeguatezza dell'organizzazione e sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- revisione interna, finalizzata alla rilevazione delle anomalie e delle violazioni del sistema delle deleghe e/o delle procedure;
- revisione esterna, finalizzata a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione del bilancio di esercizio in conformità con i principi contabili applicabili.

3.3.5 Tracciabilità

Ogni operazione/attività deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione/autorizzazione/svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali (cartacei e/o elettronici) e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

*

L'Istituto ritiene che i principi sopra descritti siano coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e ragionevolmente idonei anche a prevenire le fattispecie di reato contemplate dal Decreto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Istituto ritiene indispensabile garantire la corretta ed effettiva applicazione dei menzionati principi di controllo in tutte le aree di attività/processi aziendali identificati come potenzialmente a rischio-reato in fase di mappatura.

L'Istituto ritiene infine che il compito di verificare la costante applicazione dei suddetti principi, nonché l'adeguatezza, la coerenza e l'aggiornamento degli stessi debba essere svolto sia dall'Organismo di Vigilanza sia dai rappresentanti dell'Istituto e dai collaboratori di questi ultimi.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 Premessa

L'art. 6.2 lett. a) del Decreto Legislativo 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nei settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei reati sensibili in relazione all'attività dell'Istituto, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

Il Modello è stato predisposto e aggiornato nel tempo da Javotte Bocconi tenendo presente sia le disposizioni del Decreto sia le Linee Guida da ultimo emanate da Confindustria nel giugno 2021, che tra l'altro, come già evidenziato, contengono le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello.

4.2 Fasi propedeutiche alla costruzione del Modello

L'Associazione, in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato specifiche progettualità finalizzate alla predisposizione e successivo aggiornamento del presente Modello, conferendo specifico mandato a dei consulenti esterni, aventi il necessario *know-how*.

La redazione /aggiornamento del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelle seguenti fasi:

1) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività dell'Istituto, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate - nello specifico mediante interviste *ad hoc* con alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione ed alcuni Collaboratori dell'Istituto.

2) Individuazione delle Attività Sensibili e "As-is analysis"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura dell'Istituto, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

Il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi *standard* di prevenzione:

- esistenza di procedure, linee guida, nonché contratti di outsourcing formalizzate/i;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- rispetto del principio di segregazione dei compiti;
- esistenza di adeguati meccanismi specifici di controllo e di monitoraggio.

Dopo un'attenta valutazione preliminare, supportata sia dal ciclo di interviste sia dalla verifica documentale di cui sopra, sono stati esclusi dall'analisi i reati non contemplati esplicitamente nelle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo, in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è risultata solo astrattamente ipotizzabile, sia in considerazione della realtà operativa dell'Istituto sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

3) Effettuazione della "Gap analysis"

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione / aggiornamento del presente Modello.

I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere (“*As-is analysis*”) e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno (“*Gap analysis*”) sono rappresentati da appositi documenti mantenuti agli atti dell’Associazione.

4.3 Redazione del Modello

A seguito delle attività sopra descritte, l’Istituto ha definito i principi di funzionamento ed i “protocolli” di riferimento per la redazione del Modello che intende attuare, tenendo presenti:

- le prescrizioni del Decreto;
- il Codice Etico;
- le Linee Guida di Confindustria.

Resta inteso che l’eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle predette Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del documento stesso. Infatti, il Modello adottato dall’Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta dell’Ente stesso, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle relative Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Peraltro, il rispetto del Codice Etico è uno strumento a beneficio della prevenzione della realizzazione degli illeciti penali nell’ambito delle Attività Sensibili, in quanto rappresenta l’impegno formale dell’Istituto ad operare secondo trasparenti norme comportamentali oltre che al rispetto delle specifiche leggi vigenti. La regolamentazione del Codice Etico ha il fine di garantire l’osservanza dei principi di concorrenza, dei principi democratici, il rispetto di una competizione leale e la difesa di una buona immagine. Il Codice Etico stabilisce, altresì, delle direttive comportamentali interne rivolte a tutti i collaboratori aziendali che sono responsabili verso l’Istituto, sul piano etico e professionale, del loro comportamento nell’esercizio delle attività caratteristiche e che sono state individuate come particolarmente sensibili nel Modello.

Il Codice Etico esprime infine i principi di comportamento, riconosciuti da Javotte Bocconi che ciascun Amministratore, (eventuale) Dipendente e Collaboratore è tenuto ad osservare scrupolosamente nello svolgimento della propria attività.

5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI JAVOTTE BOCCONI

5.1 Struttura dell'Organismo di Vigilanza

Come già illustrato in precedenza, al fine di escludere la propria responsabilità amministrativa, l'Istituto deve nominare un Organismo di Vigilanza ed affidargli il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità dell'organismo stesso nell'espletamento delle sue attività.

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale Organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

In considerazione delle previsioni che precedono, l'Organismo di Vigilanza non può essere generalmente individuato nel Consiglio di Amministrazione, che ha poteri gestionali.

In considerazione di quanto precede, l'Istituto ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza abbia composizione plurisoggettiva e sia formato da 3 membri, dotati di un alto livello di onorabilità e indipendenza.

Potrà essere costituita una segreteria tecnica mediante l'individuazione di un referente interno all'Istituto che assicuri un costante flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza garantendone la continuità di azione.

L' Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'Associazione in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riferisce al Consiglio di Amministrazione i risultati della propria attività di vigilanza e di controllo;

-
- è dotato di autonomi poteri di intervento nelle aree di competenza. A tal fine, nonché per garantire lo svolgimento con continuità dell'attività di verifica circa l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, l'Organismo di Vigilanza si avvale di personale interno e/o di collaboratori esterni;
 - è dotato di un *budget* di spesa annuale ad uso esclusivo.

Con riferimento alla continuità di azione, l'Organismo di Vigilanza (*cfr. par. 5.4*) - anche avvalendosi di collaboratori esterni - vigila costantemente sul rispetto del Modello e sulla sua adeguatezza, promuove il continuo aggiornamento dello stesso e rappresenta un referente costante per ogni soggetto Destinatario del Modello dell'Istituto. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono generalmente rimesse ad un piano di lavoro specifico deliberato dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.2 Componenti dell'Organismo di Vigilanza - Durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, mediante apposita delibera consiliare, che ne determina l'eventuale remunerazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, sono considerate cause di incompatibilità con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:

- essere componente esecutivo e/o non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Javotte Bocconi;
- essere revisore legale dei conti di Javotte Bocconi;
- avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- svolgere funzioni operative o di business all'interno dell'Istituto;
- intrattenere significativi rapporti d'affari con Javotte Bocconi, con società da essa controllate o ad essa collegate né intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che siano muniti di deleghe;
- essere stati condannati per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico è fissata in tre (3) anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tutta la durata del mandato ricevuto, a prescindere dalla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, a meno che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dipenda dalla commissione di uno dei Reati; in tal caso il neo eletto organo amministrativo provvede a costituire un nuovo Organismo di Vigilanza.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui sopra, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, ciascun componente dell'Organismo può essere revocato esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna dell'Associazione ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti del componente dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi dello stesso genere);
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Ciascun componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 1 (uno) mese, anche senza dover addurre alcuna motivazione.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che assumerà senza indugio le determinazioni del caso in ordine alla relativa sostituzione.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare ex

novo tutti i componenti dell'Organismo stesso.

5.3 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si svolge le proprie attività mediante accessi all'Istituto (ovvero presso altri uffici concordati preventivamente con gli esponenti e/o collaboratori dell'Associazione invitati ad intervenire) almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario per ragioni di urgenza.

All'attività dell'Organismo di Vigilanza possono essere invitati a partecipare amministratori – e, ove esistenti, direttori, dirigenti, responsabili di funzioni dell'Istituto – nonché consulenti esterni, qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione:

- immediatamente, in caso di eventi critici attinenti presunte violazioni del Modello o comunque presunte condotte illecite rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza svolta dall'Organismo stesso;
- annualmente, tramite una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione e con il Presidente / Consigliere Delegato sono verbalizzati e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza e riservatezza previsto per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.4 Funzioni e Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma/piano di lavoro di vigilanza e controllo;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
- vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
- promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso ciò si rendesse necessario.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere all'organo amministrativo ed ai procuratori dell'Istituto informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei Reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei Reati;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del Modello;
- consultarsi con consulenti esterni al fine di garantire a tutti i livelli l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al presente Modello;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al Modello;
- disporre delle risorse opportune per lo sviluppo, monitoraggio e valutazione dell'efficacia del Modello.

5.5 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Whistleblowing

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter svolgere le attività di vigilanza sull'effettività del Modello e di disamina dell'adeguatezza dello stesso, deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Istituto ai sensi del Decreto, nonché ricevere ulteriori informazioni utili per valutare l'effettiva implementazione e diffusione del Modello.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- delle notizie relative alla violazione del Modello;
- dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei Reati e comunque la violazione del Modello;
- dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello;
- di ogni proposta di modifica del Modello;

-
- di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei Reati e comunque l'efficace funzionamento del Modello;
 - del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
 - del sistema dei poteri di firma e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
 - delle notizie comunque relative ai Reati nei quali l'Associazione o alcuno dei suoi (eventuali) Dipendenti o Collaboratori possa essere coinvolto.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti (se presenti) in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- qualsiasi spostamento di denaro tra Javotte Bocconi ed altra società controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dall'Associazione.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze. Lo stesso è inoltre tenuto al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Whistleblowing

I Destinatari del Modello hanno la possibilità di inviare segnalazioni, a tutela dell'integrità dell'Istituto, in merito a possibili condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, violazioni o fondato sospetto di violazioni del Modello, secondo le prescrizioni e attraverso i canali previsti dalla Procedura

Whistleblowing (pubblicata sul sito *web* dell'Istituto e cui si rimanda per ulteriori dettagli), garantendo che le stesse risultino circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, l'Istituto mette a disposizione il seguente indirizzo di posta ordinaria per l'invio di segnalazioni in forma scritta:

Istituto Javotte Bocconi Manca di Villabermosa - Associazioni "Amici della Bocconi"
Via Sarfatti n. 25, 20136 Milano.

Al fine di assicurare la riservatezza della segnalazione, è necessario che la stessa sia trasmessa secondo le modalità previste dalla Procedura Whistleblowing, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

Il segnalante può, inoltre, chiedere di effettuare una segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, esplicitando tale necessità tramite comunicazione a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo sopra indicato, ovvero tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: odvjavottebocconi@unibocconi.it.

Le segnalazioni pervenute sono gestite, conformemente a quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing, dall'Organismo di Vigilanza, il quale può avvalersi del supporto dei soggetti aziendali competenti, nonché, ove necessario, di soggetti esterni formalmente incaricati e specificamente formati in materia²³.

Le segnalazioni ricevute da altri soggetti aziendali o da altri organismi di controllo dell'Istituto devono essere inoltrate (in originale), entro sette giorni dalla ricezione, all'Organismo di Vigilanza, senza trattenerne copia e utilizzando i canali predisposti al fine di tutelare la riservatezza e l'onorabilità dei soggetti segnalati e l'efficacia degli accertamenti.

L'Istituto, in ogni fase del procedimento, assicura il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di effettuazione di segnalazioni nel settore privato²⁴.

²³ I dati personali del Segnalante, del Segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità alla normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

²⁴ In data 16 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che

Ogni segnalazione pervenuta è gestita garantendo la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della stessa, nonché sull'identità dei soggetti segnalanti (ove comunicata), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

L'Istituto vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni. Tali tutele trovano applicazione non solo nei confronti dei dipendenti dell'Istituto, ma anche di tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in contatto con lo stesso (e.g. lavoratori autonomi, consulenti, fornitori, tirocinanti, volontari, etc.), nonché dei c.d. facilitatori²⁵ e dei soggetti terzi comunque connessi al segnalante (e.g. colleghi e familiari).

Gli eventuali provvedimenti adottati all'esito delle indagini svolte sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto dal capitolo 8 – *Sanzioni Disciplinari*.

Infine, costituiscono condotte sanzionabili coerentemente con le previsioni del capitolo 8 – *Sanzioni Disciplinari*, sia la violazione delle misure di tutela del segnalante e dei soggetti al medesimo connessi definite dall'Istituto che l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

6. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Chiunque ha diritto di poter disporre di un canale definito e formalizzato di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza che, essendo indipendente nel suo operato, non è e non deve essere raggiungibile seguendo la normale via gerarchica.

segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Le disposizioni di cui al citato Decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Alle segnalazioni effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del suddetto Decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e all'articolo 3 della Legge n. 179/2017.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati fino a 249, gli obblighi derivanti dalla nuova normativa avranno effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 231/2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 l'articolo 6, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 231/2001 è sostituito dal seguente: "2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

²⁵ Vale a dire coloro che abbiano eventualmente assistito il segnalante durante l'iter di segnalazione dell'illecito nel contesto lavorativo.

Le richieste di “informazioni”, a differenza delle “segnalazioni” (cfr. par. 5.5), riguardano aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello e possono essere inoltrate dai richiedenti all’Organismo di Vigilanza, in forma non anonima, mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica allo stesso dedicato.

In alternativa, tramite la stessa modalità, è possibile richiedere un incontro per poter comunicare di persona con l’Organismo di Vigilanza.

7. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

L’adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i Destinatari del Modello - Soggetti in Posizione Apicale (inclusi i membri del CdA), (eventuali) Dipendenti e Collaboratori - sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali l’Istituto ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Il livello di formazione e informazione dei Destinatari è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle Attività Sensibili indicate nel Modello.

Inoltre, ove ritenuto opportuno, l’Associazione organizza attività formative e/o informative rivolte specificatamente ai propri soci.

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall’Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.

Nei paragrafi che seguono sono riportate specifiche previsioni in materia di selezione, formazione e informazione del (eventuale) personale dipendente e Collaboratori dell’Istituto.

7.1 Personale dipendente

L’Associazione attualmente non annovera alcun Dipendente; pertanto le considerazioni che seguono in merito al tema oggetto del presente capitolo e dei successivi troveranno applicazione in caso di futura dotazione di una struttura gerarchica che includa uno o più Dipendenti.

*

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Javotte Bocconi garantire al personale che verrà inserito, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nell'ambito delle Attività Sensibili.

In tale ottica, all'atto dell'assunzione del personale dovrà essere verificato, qualora il soggetto sia candidato per una posizione a rischio, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, ovvero rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di pubbliche amministrazioni.

In caso di esistenza di una delle suddette situazioni, il candidato in esame potrà essere assunto solo a condizione che il Presidente del CdA / Consigliere Delegato (ovvero la funzione di riferimento laddove esistente), effettui le opportune valutazioni ed autorizzi l'assunzione.

L'informativa al personale in merito al presente Modello potrà essere effettuata tramite una o più delle seguenti iniziative:

- consegna materiale di una copia del presente Modello Organizzativo (ivi inclusi i suoi allegati) con contestuale richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione attestante il ricevimento del documento;
- inserimento del Modello e specifica affissione del codice disciplinare in una bacheca posizionata in locali aziendali che siano accessibili a tutti;
- *e-mail* informative, anche ai fini dell'invio dell'aggiornamento periodico del Modello.

L'attività di formazione può essere svolta tramite idonei strumenti informatici (presentazioni, *e-learning*, ecc.) portanti i contenuti del Decreto, delle implicazioni dello stesso sulla vita aziendali, nonché un aggiornamento sulle principali caratteristiche del Modello adottato dall'Istituto. A tal proposito, forma parte integrante dell'attività di formazione del personale dipendente anche l'invio di occasionali *e-mail* di aggiornamento.

7.2 Collaboratori esterni

All'atto del conferimento di incarichi a collaboratori esterni (quali ad es. agenti, consulenti, ecc.) deve essere verificato, qualora il soggetto debba intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se lo stesso abbia precedenti penali, rapporti di dipendenza con pubbliche amministrazioni, rapporti di parentela e/o di coniugio con dipendenti di Pubbliche Amministrazioni.

Se il soggetto ha rapporti di dipendenza con la Pubblica Amministrazione, sarà il Consiglio di Amministrazione (ovvero la funzione apposita, se esistente) a dover deliberare sull'opportunità di conferire l'incarico, dopo aver effettuato tutte le valutazioni del caso.

I soggetti esterni devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza dell'Associazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

A tal fine, nei confronti di terze parti contraenti (quali collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) operanti con la Pubblica Amministrazione o coinvolte nello svolgimento di attività a rischio, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine di garantire il rispetto del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

8. SANZIONI DISCIPLINARI

8.1 Principi generali

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Associazione.

La previsione di un siffatto sistema sanzionatorio, infatti, rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e consente di garantire l'effettività del Modello stesso.

Pertanto, Javotte Bocconi ha predisposto un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Modello al fine di garantirne l'osservanza, in conformità con il Codice disciplinare previsto dall'eventuale CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

Tale sistema disciplinare si rivolge agli eventuali futuri lavoratori dipendenti, (ai dirigenti), agli amministratori, ai collaboratori esterni, fornitori e partner.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è inoltre indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ai fini dell'ottemperanza del Decreto, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o dei principi del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di Reati contemplati dal Decreto.

Inoltre, le sanzioni disciplinari saranno comminate anche a tutti coloro che non adempieranno a quanto previsto nel precedente paragrafo 5.5 in materia di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e nella Procedura Whistleblowing; in particolare sarà oggetto di sanzione qualunque Destinatario che:

- violi gli obblighi di riservatezza definiti nella Procedura Whistleblowing;
- ponga in essere qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- metta in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- ricevuta una segnalazione, ometta di trasmetterla entro 7 giorni all'Organismo di Vigilanza, ne trattenga copia ovvero utilizzi canali non idonei a garantire la riservatezza e l'onorabilità dei soggetti coinvolti e l'efficacia degli accertamenti;
- ricevuta una segnalazione, ometta di effettuare attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. In particolare, devono essere previste sanzioni disciplinari qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

8.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati

Le violazioni, da parte degli eventuali futuri dipendenti, delle previsioni del presente Modello comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari che saranno applicate in misura proporzionata ed adeguata alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità delle violazioni, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello dovranno rientrare tra quelle previste dal CCNL di riferimento e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL di riferimento.

In particolare, si prevede che:

- a) incorreranno nei provvedimenti di **ammonizione verbale o scritta** il lavoratore che con negligenza commetta una violazione non grave delle disposizioni del presente Modello;
- b) incorreranno nel provvedimento della **multa** o, nei casi più gravi o di recidiva, della **sospensione dal lavoro**, comunque, non superiori al massimo previsto dal CCNL di tempo in tempo vigente il lavoratore che con negligenza commetta una o più violazioni del presente Modello.
- c) incorreranno nel provvedimento del **licenziamento** il lavoratore che intenzionalmente o con grave negligenza adotti comportamenti in grave violazione del presente Modello e tali comportamenti possano astrattamente costituire Reati o, comunque, aumentino concretamente il rischio della commissione dei Reati.

La tipologia e l'entità della sanzione sarà definita tenendo conto della gravità e/o recidività della violazione e del grado di colpa, più precisamente:

- intenzionalità del comportamento;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante all'Istituto;
- ruolo, livello di responsabilità gerarchica e autonomia del Dipendente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- eventuali simili precedenti disciplinari.

8.3 Misure nei confronti di dirigenti

In caso di violazione da parte di (eventuali) dirigenti dell'Associazione delle disposizioni del presente Modello saranno applicate misure proporzionate ed adeguate alla posizione ricoperta ed alla natura ed alla gravità della violazione, in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ed alla normativa civilistica vigente.

8.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente o di mancato rispetto delle procedure interne previste dal Modello e/o dal Codice Etico da parte di amministratori dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il quale ultimo provvede ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5 Misure nei confronti di collaboratori o di partner commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori o di *partner* commerciali ed in relazione alla gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno anche prevedere la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'attività di vigilanza viene svolta continuativamente dall'OdV per:

- verificare l'effettività del Modello (vale a dire, la coerenza tra i comportamenti dei destinatari e le prescrizioni del Modello medesimo);
- effettuare la valutazione periodica dell'adeguatezza, rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati di cui al Decreto, dei principi procedurali contemplati dal presente Modello e/o delle procedure codificate e/o del sistema delle deleghe che disciplinano le attività a rischio; e
- procedere agli opportuni aggiornamenti del Modello.

Le predette principali attività di verifica poste a carico dell'Organismo di Vigilanza potranno essere indicate nel "Piano di Lavoro dell'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza".

Il sistema di controllo è volto a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti,

-
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
 - preparare l'azienda ad eventuali visite ispettive da parte di enti terzi.

Per lo svolgimento delle attività di verifica pianificate l'OdV può avvalersi della collaborazione di personale di altre funzioni, non coinvolte nelle attività verificate, con specifiche competenze, o di consulenti esterni.

Le aree aziendali da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ai sensi del Decreto in relazione agli esiti della mappatura delle Attività Sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risultanze di *audit* precedenti.

Controlli straordinari possono essere pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo, o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque ogni qualvolta l'OdV decida controlli occasionali *ad hoc*.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo la modalità e periodicità del *reporting* prevista al precedente capitolo 5.3.

Javotte Bocconi considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello Organizzativo. Pertanto, anche al fine di garantire l'effettiva attuazione del Modello, i riscontri delle verifiche attinenti l'adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello vengono discussi nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza e fanno scattare, ove pertinente, il Sistema Disciplinare descritto nel Capitolo 8 del presente Modello.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La presente Parte Speciale si riferisce alle attività che i Destinatari (quali esponenti aziendali, consulenti, partner e fornitori, come già definiti nella Parte Generale) devono porre in essere in modo da adottare regole di comportamento conformi a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le norme generali e/o i protocolli specifici che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con lo stesso, gli strumenti operativi per l'esercizio delle necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La Parte Speciale è a sua volta suddivisa in sei parti:

- la prima, relativa ai “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto;
- la seconda, relativa ai “Reati Societari”, trova applicazione, con le limitazioni che verranno indicate, per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del Decreto;
- la terza, relativa ai “Reati tributari”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto;
- la quarta, relativa ai “Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto;
- la quinta, relativa ai “Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro”, “Delitti contro la personalità individuale” e “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, si applica, con le limitazioni che verranno indicate, per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-*septies*, 25-*quinqüies* e 25-*duodecies* del Decreto;
- la sesta, relativa ai “Reati contro il patrimonio culturale”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto.

L'analisi che ha condotto all'identificazione delle Attività Sensibili ai fini della commissione degli illeciti previsti dal Decreto si è svolta secondo un approccio basato sui rischi, risultando in conformità con le

Linee Guida di Confindustria oltre che in armonia con le specifiche caratteristiche che contraddistinguono l'Associazione.

PARTE SPECIALE A
RETI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Tipologie di reati

I Reati contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Javotte Bocconi, sono i seguenti (cfr. artt. 24 e 25 del Decreto):

- Art. 314 co. 1 c.p. Peculato;
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Art. 316 *bis* Malversazione di erogazioni pubbliche²⁶;
- Art. 316 *ter* Indebita percezione di erogazioni pubbliche²⁷;
- Art. 317 c.p. Concussione;
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 *bis* c.p.);
- Art. 319 *ter*, co. 1°, c.p. Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore;
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
- Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzioni indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri²⁸;
- Art. 640, co. 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

²⁶L'art. 316 *bis* è stato modificato con Legge 28 marzo 2022, n. 25 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID 19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" con l'obiettivo di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali note come "superbonus". Nello specifico, è stata modificata la rubrica dell'articolo ed esteso l'ambito oggettivo di applicazione.

²⁷ L'art. 316 *ter*, altresì, è stato da ultimo modificato con Legge 28 marzo 2022, n. 25. In particolare, è stata modificata la rubrica dell'articolo ed esteso l'ambito oggettivo di applicazione alle "sovvenzioni".

²⁸ Il D.Lgs. 22 ottobre 2022, n. 156 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha modificato l'art. 322 *bis* prevedendo, in rubrica e al comma 1, un esplicito richiamo alla fattispecie di reato di cui all'art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio".

-
- | | |
|----------------------------|---|
| - Art. 640 <i>bis</i> c.p. | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ²⁹ ; |
| - Art. 640 <i>ter</i> c.p. | Frode informatica; |
| - Art. 323 c.p. | Abuso d'ufficio; |
| - Art. 346 <i>bis</i> c.p. | Traffico di influenze illecite; |
| - Art. 356 c.p. | Frode nelle pubbliche forniture; |
| - Art. 2 L. 898/1986 | Frode in agricoltura. |

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, si rinvia all'Allegato n. 2.

1.2 Aree a rischio

In relazione ai Reati sopra elencati contro la Pubblica Amministrazione, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dall'Associazione risultano essere le seguenti:

- gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi ed in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima (il cui ambito di rischio è la gestione amministrativa, la gestione del personale, la gestione dei rapporti con funzionari pubblici - quali A.S.L., VVFF, ecc. - per gli adempimenti prescritti dal Testo Unico sulla Sicurezza) e dei rapporti con le *authorities* (attività parzialmente svolte, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei rapporti con enti e/o funzionari pubblici relativi all'emanazione di provvedimenti amministrativi (il cui ambito di rischio è rappresentato, in particolare, dalla presentazione di istanze per ottenere concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni comunali, nulla osta, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, D.I.A.) - attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*;
- sottoscrizione di contratti (principalmente riferibili all'acquisto di immobili) con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (il cui ambito di rischio è rappresentato dalla gestione dei rapporti con funzionari pubblici, la

²⁹ L'art. 640 *bis* è stato modificato con Legge 28 marzo 2022, n. 25. In particolare, è stato esteso l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie incriminatrice alle "sovvenzioni".

predisposizione della documentazione di offerta, la negoziazione del contratto con gli enti pubblici);

- ottenimento di cofinanziamenti regionali e statali per la costruzione e manutenzione di residenze universitarie e/o di altra tipologia di immobili (il cui ambito di rischio è rappresentato dalla gestione dei rapporti con funzionari pubblici, la predisposizione della documentazione per l'ottenimento delle somme, la rendicontazione relativa al ristoro degli importi pubblici ottenuti);
- gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).
- gestione del patrimonio immobiliare (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei flussi monetari (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione delle liberalità (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).

1.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi nei confronti di rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

1.3.1 Principi generali di condotta

In particolare, coerentemente con i principi deontologici che ispirano l'Associazione ed in considerazione dei rapporti che l'Associazione intrattiene con la P.A. nello svolgimento della propria attività, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione), direttamente o indirettamente (e.g. attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), in favore di

rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- riconoscere e o promettere denaro o altra utilità a un soggetto terzo, o a persona a quest'ultimo riconducibile, al fine di generare indebiti vantaggi in favore dell'Istituto grazie all'opera di intermediazione da questi esercitabile verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in forza di relazioni esistenti (perché pubbliche e notorie) o vantate;
- richiedere o indurre rappresentanti delle controparti dell'Istituto (es. fornitori e potenziali fornitori, locatari) a riconoscere o promettere denaro o altra utilità, per sé, terzi o a vantaggio dell'Istituto, quale prezzo della propria mediazione illecita con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero come remunerazione in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri;
- indurre - ad esempio tramite promessa di denaro, beni o altre utilità - un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio è in possesso o comunque ha la disponibilità di risorse finanziarie derivanti dall'Unione Europea, ad appropriarsi indebitamente di tali risorse (in tutto o in parte), anche giovandosi dell'errore altrui, al fine di retrocederne una quota direttamente all'Istituto o a un soggetto terzo a questo riferibile, affinché siano utilizzate nell'interesse o a vantaggio dell'Istituto stesso;
- promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini;
- condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni non rispondenti al vero;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi operanti per conto di Javotte Bocconi, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, del tipo di incarico da svolgere o delle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività

aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo e liberalità a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dell'Associazione. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza; fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata o nell'ambito di rapporti commerciali diretti;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, sovvenzioni, mutui o finanziamenti agevolati;
- indurre un pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio è incaricato della gestione di risorse finanziarie derivanti dall'Unione Europea, a favorire indebitamente - in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero in presenza di un prossimo congiunto - l'assegnazione delle predette risorse all'Istituto stesso;
- destinare contributi, sovvenzioni, mutui agevolati e finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- locare immobili a titolo gratuito o a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato a funzionari / dipendenti pubblici e/o a persone da questi indicate;
- porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele".

È inoltre fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico dell'Associazione, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato deve:
(i) non dare corso alla richiesta; (ii) fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta, se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;

-
- in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali, che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione (ovvero, alla funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza;
 - in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nonché di quelli espressi nel Codice Etico dell'Associazione nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione (ovvero, la funzione all'uopo preposta se esistente) ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.) che operano con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse dell'Associazione, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise anche con consulenti legali esterni, onde uniformarsi alle previsioni del Decreto;
- contenere apposita dichiarazione dei predetti soggetti con cui gli stessi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della citata norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

Per ciò che concerne i principi generali di condotta relativi alle attività sensibili di:

- “Gestione dei rapporti con le *authorities*”, si rimanda alla Parte Speciale B “Reati Societari”;
- “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali”, “Gestione del patrimonio immobiliare”, “Gestione dei flussi monetari” e “Gestione delle liberalità”, si rimanda altresì alle Parti Speciali B “Reati Societari” e D “Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio”.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale dell'Associazione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate anche nel *Codice Etico* dell'Associazione.
- I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base al sistema di deleghe e/o poteri. In tal senso, al fornitore esterno (Università Commerciale Luigi Bocconi) responsabile del servizio di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto è conferita apposita procura al fine di appresentare l'Istituto medesimo, a mezzo delle persone debitamente autorizzate e munite dei poteri di rappresentanza, di fronte ai terzi nel compimento delle attività svolte in forza del contratto di *outsourcing* in essere.
- Nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolubili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario deve immediatamente segnalare tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione.
- Il Destinatario non può dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione; in tale contesto è obbligo del Destinatario di segnalare immediatamente tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) ovvero al Consiglio di Amministrazione.
- Si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione di Reati corruttivi.
- In presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico *ad hoc*).
- Le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria

attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio.

- In caso di ottenimento di un finanziamento pubblico, è richiesto di procedere, ove necessario con il supporto di un fornitore o consulente esterno specializzato, alla verifica dell'ammissibilità e liquidabilità dei costi di progetto.
- Con riferimento alle eventuali progettualità in essere, è prevista la predisposizione e trasmissione al Presidente di una reportistica periodica relativa allo *status* dei finanziamenti / contributi ottenuti.
- L'assunzione di personale o collaboratori dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione.
- Nei processi che riguardano le trattative per l'acquisto di immobili di proprietà della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare ipotesi di natura corruttiva, qualora vi sia ragione di dubitare della congruità dell'importo richiesto per l'acquisto dell'immobile (un importo troppo basso rispetto al reale valore di mercato del bene potrebbe ingenerare il sospetto che sia stato commesso un reato sensibile ai sensi del Decreto), si raccomanda di consultare preliminarmente un soggetto terzo, esperto della materia, onde avere contezza della legittimità dell'operazione anche sotto questo profilo.
- La decisione di procedere all'acquisto di un immobile ed in generale di sottoscrivere un contratto che abbia quale controparte la Pubblica Amministrazione deve essere assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ed il relativo accordo dovrà essere sottoscritto dal Presidente/Consigliere Delegato dell'Associazione stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato.
- In quanto rappresentanti di Javotte Bocconi, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né con altri incentivi illegali.

Tutti i Destinatari del presente Modello, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto dei principi (generalmente e/o specifici) qui esposti, devono osservare le seguenti regole di comportamento nella gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel *Codice Etico* nonché dalla presente Parte Speciale.
- Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro ed esaustivo.
- Tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione (cartacea e/o elettronica) prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica.

Rientra, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- tutta la documentazione prodotta nell'ambito di processi volti ad ottenere l'erogazione di cofinanziamenti e/o finanziamenti da parte delle autorità statali e/o regionali;
- licenze, autorizzazioni e simili connesse all'attività di Javotte Bocconi nonché gli accordi con le controparti contrattuali che siano soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio;
- atti, verbali, bilanci, moduli, dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- verbali relativi a visite ispettive, procedure istruttorie e simili;
- atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di *outsourcing* (cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale), deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore esterno. L'Istituto e il fornitore esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della suddetta documentazione rilevante.

- Laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, l'Associazione fa divieto di accedere senza autorizzazione, alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo, ovvero

utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto all'effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

Chiunque facente parte dell'Associazione (eventuali Dipendenti, Collaboratori, etc.) intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello e/o in altri documenti ufficiali dell'Associazione (quale il Codice Etico), a sottoscrivere, su invito dell'organo amministrativo di Javotte Bocconi, una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi alla:

- “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali”, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale B;
- “Gestione del patrimonio immobiliare”, “Gestione dei flussi monetari” e “Gestione delle liberalità”, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale D.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento - fra le altre - delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. REATI SOCIETARI

1.1 Tipologie di reati

I Reati societari previsti dal Decreto all'art. 25 *ter* sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;
- Art. 2621 *bis* c.c. Fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo³⁰;
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione sul conflitto di interessi;
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di Reati societari, si rinvia all'Allegato n. 2.

1.2 Aree a rischio

Nonostante l'Associazione non sia qualificabile come società, si è ritenuto opportuno, indipendentemente dalla riferibilità o meno alla stessa di tutti i Reati contemplati nel paragrafo 1.1 che precede, predisporre dei controlli, nel seguito elencati, onde prevenire il compimento di taluni illeciti societari sanzionati dal Decreto, di limitare l'area dell'eventuale responsabilità dell'Associazione e di assicurare comunque il corretto funzionamento della stessa, in ossequio ad un generale criterio di prudenza che l'ordinamento richiede in astratto a qualsiasi consociato.

³⁰ L'articolo 37, comma 35, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Si indicano quindi di seguito i Reati considerati rilevanti per l'Associazione, tra quelli indicati dal menzionato art. 25-*ter*:

- False comunicazioni sociali e Fatti di lievi entità ai sensi degli artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.;
- Impedito controllo ai sensi dell'art. 2625 c.c.;
- Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati ai sensi degli artt. 2635 e 2635 *bis* c.c.;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ai sensi dell'art. 2638 c.c.

Dall'esame della gestione e dei processi interni dell'Associazione, sono emerse le seguenti principali aree potenzialmente a rischio della commissione dei Reati previsti dall'art 25 *ter* del Decreto:

- tenuta della contabilità e redazione del bilancio (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei rapporti con le *authorities*;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione del patrimonio immobiliare (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei flussi monetari (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione delle liberalità (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).

1.3 Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio

1.3.1 Principi generali di condotta

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati societari menzionati al paragrafo 1.2 che precede. L'Associazione condanna qualsiasi condotta volta ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle (eventuali) relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e al Collegio dei Revisori ed alle autorità competenti. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopraindicati;
- obbligo di osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- obbligo di assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- obbligo di rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- obbligo di garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte e conservare agli atti adeguata documentazione di supporto tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità;
- obbligo di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto di interessi;
- obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nei confronti del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione allo scopo di permettere l'espletamento delle attività ad essa attribuite;
- obbligo di evadere in modo tempestivo e completo le richieste di documentazione avanzate dal Collegio dei Revisori e della Società di Revisione;
- obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità di Vigilanza, o qualsiasi altra comunicazione richiesta per altri motivi, con la massima tempestività e nel modo più completo e accurato possibile;

-
- obbligo di assicurare la tracciabilità del processo di individuazione del fornitore / consulente / professionista e rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione nella relativa selezione;
 - obbligo di utilizzare sempre la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori, servizi;
 - divieto di registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una ricostruzione accurata;
 - divieto di omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
 - divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
 - divieto di occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - divieto di fornire documenti e informazioni incompleti o fuorvianti o occultare documenti e informazioni richiesti dal Collegio dei Revisori o dalla Società di Revisione o ostacolarne in qualsiasi modo lo l'attività di controllo;
 - divieto di promettere o offrire somme di denaro o altra utilità, sotto qualsiasi forma, a rappresentanti della Società di Revisione con la finalità di favorire gli interessi dell'Istituto;
 - divieto di esporre dati, notizie, informazioni false nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza o occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
 - divieto di omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni alle predette Autorità e, in genere, tenere comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
 - divieto di ostacolare in qualunque modo le Autorità Pubbliche di Vigilanza nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge;
 - divieto di corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri, liberalità o altre utilità non dovute a rappresentanti di fornitori / potenziali fornitori / consulenti / professionisti e società locatarie, o a persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Istituto o a vantaggio di quest'ultimo;

-
- divieto di assegnare incarichi di fornitura a persone o società “vicine” o “gradite” a qualsiasi controparte privata con cui l’Istituto si relaziona in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell’operazione;
 - divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé i Reati societari, potrebbero potenzialmente diventarlo;
 - divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con l’Associazione;
 - divieto di porre in essere i comportamenti indicati ai precedenti punti sia direttamente, sia per interposta persona;
 - obbligo di osservare il Codice Etico.

Per ciò che concerne i principi generali di condotta relativi alle attività sensibili di “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali”, “Gestione del patrimonio immobiliare”, “Gestione dei flussi monetari” e “Gestione delle liberalità”, si rimanda altresì alla Parti Speciali A “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e D “Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio”.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Tenuta della contabilità e redazione del bilancio

- Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto verifica e licenzia il progetto di bilancio predisposto dal fornitore esterno.
- L’Assemblea degli Associati approva il bilancio previo rilascio della relazione del Collegio dei Revisori e della Società di Revisione.
- Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore esterno.
- L’Istituto e il fornitore esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della suddetta documentazione rilevante.

Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione

- I rapporti con il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione sono intrattenuti, con il supporto del fornitore esterno incaricato, prevalentemente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (oltre che dal Consiglio di Amministrazione in sede delle relative riunioni), che condivide formalmente con tali soggetti anche i risultati delle verifiche da questi effettuate.

-
- La documentazione di maggior rilevanza fornita al Collegio dei Revisori e la Società di Revisione deve essere preliminarmente verificata in termini di correttezza e completezza.
 - Eventuali verbali delle riunioni con il Collegio dei Revisori o la Società di Revisione devono essere sottoscritti a cura dei soggetti dotati degli idonei poteri.
 - Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore esterno.
 - L'Istituto e il fornitore esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della suddetta documentazione rilevante.

Gestione dei rapporti con le authorities

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale A.

Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali

Con riferimento alla selezione e contrattualizzazione dei fornitori:

- ove possibile sulla base della tipologia di acquisto, deve essere prevista la raccolta di una pluralità di offerte da diversi fornitori al fine di garantire la selezione del miglior offerente in termini di servizio, qualità e prezzo.
- I fornitori sono selezionati sulla base di:
 - competenze e esperienze;
 - condizioni delle prestazioni offerte;
 - qualità dei precedenti rapporti di collaborazione, se esistenti;
 - verifica che i prezzi / tariffe concordati siano coerenti con i prezzi di mercato.
- Le forniture di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali devono essere regolamentati da appositi contratti / lettere d'incarico / ordini d'acquisto verificati, ove necessario, con il supporto di uno studio legale esterno.
- I contratti / lettere d'incarico / ordini d'acquisto devono includere un'apposita clausola che preveda:
 - un'espressa dichiarazione da parte della controparte di essere a conoscenza e rispettare la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto, a seconda dei casi, del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo adottato dall'Istituto;
 - la possibilità di risolvere dal contratto in caso di violazione di quanto dichiarato.

-
- Deve essere garantita la tracciabilità della motivazione che ha portato alla scelta del fornitore (anche in caso di “single o sole source supplier” o acquisti d’urgenza³¹).
 - I contratti / lettere d’incarico / ordini d’acquisto predisposti devono essere autorizzati e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere.

Con riferimento alla gestione dei contratti assegnati:

- per ciò che concerne l’approvvigionamento di servizi e consulenze, deve essere verificata la conformità del servizio / prestazione professionale prestati rispetto a quanto richiesto e concordato con il fornitore.
- Per ciò che concerne l’approvvigionamento di beni, deve essere verificata la congruenza fra:
 - le quantità del bene ricevuto rispetto a quelle ordinate;
 - le quantità indicate sul documento di consegna / trasporto del fornitore rispetto a quelle effettivamente ricevute.

Con specifico riferimento agli acquisti effettuati nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare dell’Istituto - affidata, sulla base di regolare contratto, a un fornitore esterno (Università Commerciale Luigi Bocconi - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*) - si pone in evidenza, inoltre, quanto segue.

- Annualmente il fornitore esterno trasmette all’Istituto il Budget delle risorse economiche necessario allo svolgimento delle attività previste per l’anno successivo; tale stima include il preventivo di ogni voce di spesa prevista.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto valuta e approva il Piano di Attività e relativo Budget.
- In caso di voci di spesa extra-budget che eccedano il 10% dell’importo del budget approvato, le stesse devono essere preventivamente autorizzate dall’Istituto sulla base di richiesta motivata presentata dal fornitore esterno.

³¹ Sole source supplier: qualora non sia possibile raccogliere una pluralità di offerte poiché un solo operatore sul mercato è in grado di fornire il bene / servizio / prestazione professionale richiesto/a.

Single source supplier: qualora il Responsabile aziendale competente, sotto la propria responsabilità, decida di selezionare un fornitore di servizi / prestazioni professionali le cui riconosciute competenze e/o precedenti collaborazioni di successo con l’Istituto sono ritenute fattori qualificanti e sufficienti per l’avvio / rinnovo della collaborazione, senza la necessità di porlo in competizione con altri fornitori.

Acquisti d’urgenza: qualora si renda necessario procedere ad acquisti per far fronte a imprevedibili ed eccezionali situazioni d’urgenza.

-
- Il fornitore esterno trasmette, con cadenza annuale, il Consuntivo annuale dei costi e delle spese relativi allo svolgimento del servizio per l'Istituto.

Infine:

- Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore esterno.
- L'Istituto e il fornitore esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della suddetta documentazione rilevante.

Gestione del patrimonio immobiliare

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale D.

Gestione dei flussi monetari

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale D.

Gestione delle liberalità

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale D.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati societari. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento - fra le altre - delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute, anche dagli organi di controllo (o.e. riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione

-
- degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE C
REATI TRIBUTARI

1. REATI TRIBUTARI

1.1 Tipologie di reati

I Reati Tributarî, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Javotte Bocconi, sono i seguenti (cfr. art 25-*quinqüesdecies* del Decreto)³².

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000).

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di Reati Tributarî, si rinvia all'Allegato n. 2.

1.2 Aree a rischio

Si evidenzia che tra i Reati indicati dal menzionato art. 25-*quinqüesdecies*, l'Associazione non ha ritenuto applicabili - pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità - le fattispecie di Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione e Indebita compensazione, sia in considerazione della realtà operativa dell'Istituto, sia in considerazione delle tre condizioni indefettibili al verificarsi delle quali tali Reati assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, ossia:

- commissione del Reato nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- commissione del Reato al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- importo complessivo dell'evasione pari o superiore a 10 milioni di Euro.

³² Il D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 recante “*Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*” ha modificato l'art. 25 *quinqüesdecies*, comma 1 *bis*. Inoltre, con la medesima disposizione normativa, il Legislatore ha modificato l'art. 6 del D.Lgs. 74/2000 introducendo tassative ipotesi di punibilità a titolo di tentativo per i reati previsti agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000.

In relazione ai Reati sopra elencati, l'area di attività a rischio che presenta profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dall'Associazione risulta essere la gestione degli adempimenti fiscali, affidata dall'Istituto, in forza di regolare contratto, ad uno studio fiscale esterno (sia per ciò che concerne le predisposizione dei Modelli dichiarativi, che la loro trasmissione, entro i termini di legge, all'Amministrazione Finanziaria).

Si evidenzia, tuttavia, che la peculiarità dei Reati tributari risiede nel loro carattere potenzialmente “trasversale” rispetto ai diversi processi aziendali, tale per cui sono da ritenersi sensibili anche le attività che precedono la fase dichiarativa, ossia le attività che contribuiscono alla formazione del dato contabile e, conseguentemente, fiscale. A tal proposito, si elencano le seguenti attività che risultano altresì sensibili, in via “strumentale”, alle fattispecie di reato in parola:

- tenuta della contabilità e redazione del bilancio (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione del patrimonio immobiliare (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione del patrimonio mobiliare;
- gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione dei flussi monetari (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione delle liberalità (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).

1.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio

I Destinatari del Modello coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali, nonché delle ulteriori attività sensibili sopra elencate, sono tenuti ad attenersi ai principi di condotta elencati nei successivi paragrafi 1.3.1 e 1.3.2.

Per ciò che concerne gli ulteriori principi di condotta (generali e procedurali specifici) relativi alle attività sensibili di:

-
- “Tenuta della contabilità e redazione del bilancio”, si rimanda alla Parte Speciale B “Reati Societari”;
 - “Gestione dei flussi monetari”, “Gestione del patrimonio immobiliare”, “Gestione del patrimonio mobiliare” e “Gestione delle liberalità”, si rimanda - in particolare - alla Parte Speciale D “Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio”;
 - “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali”, si rimanda - in particolare - alla Parte Speciale B “Reati Societari”.

1.3.1 Principi generali di condotta

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- obbligo di presentare le dichiarazioni sulle imposte sul reddito o sul valore aggiunto nel rispetto delle disposizioni e tempistiche previste dalle competenti leggi in materia;
- obbligo di indicare, nelle dichiarazioni relative all'imposte sul reddito o sul valore aggiunto, elementi attivi e passivi in modo veritiero e trasparente al fine di consentire alle Autorità competenti la corretta ricostruzione dei redditi o del volume di affari dell'Istituto;
- obbligo di versare le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione esclusivamente i crediti spettanti ed esistenti;
- obbligo di garantire la corretta tracciabilità delle erogazioni liberali effettuate;
- obbligo di monitorare la corretta consuntivazione e registrazione delle erogazioni;
- obbligo di collaborare con le Autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- divieto di avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e registrarli nelle scritture contabili obbligatorie, indicando tali elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- divieto di compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero di avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

-
- divieto di alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni dell'Istituto idonei a rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
 - divieto di utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
 - divieto di occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - divieto di emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Si elencano di seguito i principi procedurali specifici che devono essere rispettati, nell'ambito dell'operatività aziendale dell'Associazione, con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali.

- I Modelli dichiarativi predisposti dallo studio fiscale esterno sono approvati e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Consigliere Delegato, in linea con il sistema dei poteri vigente.
- Lo studio fiscale esterno, sulla base di quanto previsto dal contratto in essere con l'Istituto, è responsabile della trasmissione dei Modelli dichiarativi all'Amministrazione Finanziaria.
- A seguito all'avvenuta trasmissione, lo studio fiscale esterno invia all'Istituto e al fornitore esterno del servizio di gestione delle attività amministrative e contabili, una copia dei Modelli dichiarativi in versione definitiva e la ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con lo studio fiscale esterno.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati tributari. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento - fra le altre - delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione

-
- degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE D

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ
DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

1. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1.1 Tipologie di reati

I Reati, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Javotte Bocconi, sono i seguenti (cfr. art 25-*octies* del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.)³³
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie di Reato in oggetto, si rinvia all'Allegato n. 2.

1.2 Aree a rischio

In relazione ai Reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dall'Associazione risultano essere le seguenti:

- gestione dei flussi monetari (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione del patrimonio mobiliare;
- gestione del patrimonio immobiliare (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*);
- gestione delle liberalità (attività parzialmente svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).

³³ Il D.lgs. 8 novembre 2021 n. 195, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis*), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter*) e autoriciclaggio (art. 648 *ter.1*), già fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001. In particolare, il Legislatore ha esteso la platea dei reati presupposto delle fattispecie sopra indicate anche alle contravvenzioni punite con la pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e ha incluso i delitti colposi come presupposto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

1.3 Principi di condotta all'interno delle aree a rischio

I Destinatari del Modello coinvolti nella gestione delle attività sensibili sopra elencate, sono tenuti ad attenersi ai principi di condotta elencati nei successivi paragrafi 1.3.1 e 1.3.2.

1.3.1 Principi generali di condotta

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- obbligo di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- obbligo di utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di pagamento derivanti da rapporti di acquisto di beni o servizi. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- obbligo di utilizzare la clausola di non trasferibilità per le operazioni a mezzo assegno bancario;
- obbligo di disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (a titolo esemplificativo, fattura autorizzata) e sul conto corrente indicato dal fornitore;
- obbligo di conservare la documentazione giustificativa a supporto dei flussi finanziari e dei movimenti di cassa;
- obbligo di effettuare, ove possibile, controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare, ove possibile, l'effettiva provenienza della merce;
- obbligo di gestire le erogazioni di liberalità nel rispetto delle disposizioni di legge, delle procedure, dello Statuto e del sistema di deleghe e procure in vigore;
- obbligo di effettuare erogazioni di liberalità secondo requisiti di effettività, di congruità e adeguatezza e garantirne adeguata tracciabilità.
- divieto di instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre l'Istituto al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- divieto di effettuare acquisti di beni, servizi, consulenze e prestazioni professionali che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza dell'Istituto;

-
- divieto di frazionare artificiosamente un'operazione / transazione di acquisto al fine di eludere le normative applicabili;
 - divieto di approvare contratti di locazione a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
 - divieto di aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica / commerciale;
 - divieto di condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e del portafoglio di investimento finanziario in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - divieto di effettuare operazioni idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
 - divieto di approvare fatture passive a fronte di prestazioni simulate o inesistenti in tutto o in parte e/o non necessarie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
 - divieto di effettuare pagamenti in favore di fornitori, consulenti, professionisti e simili che operino per conto dell'Istituto, in assenza di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e delle prestazioni effettuate;
 - divieto di creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
 - divieto di detenere/trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa;
 - divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - divieto di effettuare bonifici, anche internazionali, senza l'indicazione della controparte;
 - divieto di effettuare pagamenti:
 - non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
 - in paesi diversi da quelli in cui risiede la controparte o in cui ha esecuzione il contratto;
 - in contanti a fornitori oltre i limiti previsti dalla normativa;

-
- frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
 - divieto di effettuare transazioni finanziarie “fuori mercato”, ovvero a condizioni che differiscano in modo sostanziale da quelle prevalenti sul mercato al momento in cui la transazione è posta in essere;
 - divieto di effettuare, ove non fosse strettamente necessario al fine dell'esecuzione delle attività proprie di business:
 - intestazioni fiduciarie di strumenti finanziari;
 - operazioni di investimento in strumenti finanziari scarsamente negoziati e/o a limitata diffusione;
 - investimenti in strumenti finanziari non dematerializzati.
 - divieto di cedere a pressioni o accogliere raccomandazioni di qualsiasi natura provenienti da rappresentanti di enti beneficiari (anche potenziali) di liberalità;
 - divieto di corrispondere erogazioni liberali a favore di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche o di loro rappresentanti e candidati;
 - divieto di erogare contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela / coniugio con i soggetti interessati).

Per ciò che concerne i principi generali di condotta relativi alle attività sensibili di “Gestione del patrimonio immobiliare”, “Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali” e “Gestione delle liberalità” si rimanda altresì alla Parti Speciali A “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” e B “Reati Societari”.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Gestione dei flussi monetari

Si elencano di seguito i principi procedurali specifici che devono essere rispettati, nell'ambito dell'operatività aziendale dell'Associazione, con riferimento alla gestione dei flussi monetari.

- Deve essere verificata la conformità, in termini di qualità e quantità, delle forniture di beni e/o servizi ricevuti rispetto al contratto / ordine e alle esigenze operative.

-
- Le disposizioni di pagamento sono istruite dal fornitore esterno, previa verifica della corrispondenza tra l'importo previsto in fattura e quello definito all'interno del contratto sottoscritto / ordine emesso.
 - Ai fini dell'istruttoria dei pagamenti sul sistema di *remote banking*, il fornitore esterno deve disporre di un'utenza con solo profilo “dispositivo” (inserimento) e non “autorizzativo”.
 - Il Presidente/Consigliere Delegato:
 - verifica la coerenza, in termini di importo e beneficiario, dei pagamenti istruiti dal fornitore esterno rispetto alla relativa documentazione a supporto;
 - in linea con il sistema dei poteri vigente, autorizza - tramite utenza nominativa sul sistema di *remote banking* - le disposizioni di pagamento.
 - Per quanto concerne il pagamento degli F24, si pone in evidenza quanto segue:
 - il fornitore esterno predispone e carica i modelli su apposito portale;
 - il Presidente/Consigliere Delegato, in linea con il sistema dei poteri in vigore, autorizza il pagamento;
 - in taluni casi (e.g. imposte dirette), i modelli sono predisposti e liquidati dallo studio fiscale esterno (*cfr. Parte Speciale C*), cui è stata rilasciata formale delega.
 - Gli incassi sono gestiti prevalentemente tramite bonifico bancario; deve essere periodicamente accertata la ricezione degli incassi, verificando che gli stessi siano coerenti con i relativi elementi giustificativi a supporto (quali, ad esempio, i contratti).
 - L'erogazione di contributi a soggetti terzi rientranti nelle finalità statutarie - e.g. sostegno all'Università Bocconi ai fini della distribuzione di borse di studio - è soggetta a delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
 - Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore e lo studio fiscale esterno.
 - L'Istituto, il fornitore e lo studio fiscale esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della documentazione rilevante.

Gestione del patrimonio mobiliare

- La gestione del patrimonio mobiliare è affidata al Comitato Investimenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il portafoglio di investimento deve essere gestito sulla base dell'orizzonte temporale e degli obiettivi di rendimento e di rischio formalmente definiti e comunicati al Comitato Investimenti.

-
- Con cadenza mensile il Comitato Investimenti relaziona al Presidente del CdA, mediante reportistica *ad hoc*, in merito all'andamento del portafoglio di investimento e al rispetto degli obiettivi di rendimento e di rischio definiti. Ove richiesto, inoltre, il Comitato Investimenti relaziona formalmente al Consiglio di Amministrazione in merito all'andamento della gestione.
 - Le operazioni finanziarie devono essere autorizzate in linea con il sistema dei poteri vigente.
 - Deve essere garantita la debita archiviazione della documentazione rilevante.

Gestione del patrimonio immobiliare

- Al fornitore esterno (Università Commerciale Luigi Bocconi) responsabile del servizio di gestione del patrimonio immobiliare dell'Istituto è conferita apposita procura al fine di appresentare l'Istituto medesimo, a mezzo delle persone debitamente autorizzate e munite dei poteri di rappresentanza, di fronte ai terzi nel compimento delle attività svolte in forza del contratto di *outsourcing* in essere.
- Il fornitore esterno, con cadenza annuale, deve elaborare e trasmettere all'Istituto:
 - un piano contenente la lista delle attività ("Piano di Attività") oggetto del servizio, che dovranno essere intraprese nel corso dell'anno solare successivo;
 - l'ammontare stimato delle risorse economiche necessarie allo svolgimento del Piano di Attività ("Budget").
- Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto deve valutare e approvare, entro la fine dell'anno, il Piano di Attività e relativo Budget.
- Il fornitore esterno trasmette, con cadenza annuale, il Consuntivo annuale dei costi e delle spese relativi allo svolgimento del servizio per l'Istituto. Il Consuntivo è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
- Il fornitore esterno, con cadenza periodica, deve trasmettere all'Istituto un report sullo stato di attuazione del Piano di Attività e del Budget.
- Devono essere previsti degli incontri periodici fra il fornitore esterno e l'Istituto al fine di monitorare il generale andamento della gestione degli Immobili e l'esecuzione del contratto di *outsourcing*.
- Il fornitore esterno, in linea con quanto previsto dal contratto in essere con l'Istituto, è responsabile della negoziazione dei nuovi contratti di negoziazione (fatta eccezione per gli immobili in cui risulta anche conduttore). I contratti di locazione definiti – nonché i contratti di acquisto, vendita e qualsiasi atto di disposizione degli immobili o di disposizione e costituzione

di diritti reali o concernente gli immobili – devono essere autorizzati e sottoscritti da soggetti, riferibili all'Istituto, dotati di idonei poteri.

- Deve essere garantita la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con il fornitore e lo studio fiscale esterno.
- L'Istituto e il fornitore esterno devono provvedere, per quanto di rispettiva competenza, alla debita archiviazione della documentazione rilevante.

Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze / prestazioni professionali

Per ciò che concerne i principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale B.

-

Gestione delle liberalità

Si elencano di seguito i principi procedurali specifici che devono essere rispettati, nell'ambito dell'operatività aziendale dell'Associazione, con riferimento alla gestione delle liberalità.

- Il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA"), annualmente, nell'ambito del processo di approvazione del Budget, approva con apposita delibera un Piano degli Interventi (di seguito anche "Piano") per la gestione delle liberalità su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione/Consigliere Delegato, tenuto conto delle eventuali nuove richieste pervenute e delle iniziative approvate negli anni precedenti.
- Il Piano definisce la ripartizione delle spese per ciascuna delle iniziative selezionate, nel corso dell'anno.
- Le richieste ricevute o promosse a vario titolo dall'Istituto sono trasmesse alla Segreteria del CdA, la quale:
 - esegue una verifica preliminare della coerenza dell'iniziativa e, con il supporto del Responsabile Accounting & Financial Reporting, dell'identità del beneficiario e della coerenza al Piano di Budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai principi statutari e alle regole comportamentali vigenti, determinando la legittimità della richiesta ricevuta;
 - esamina la qualità del progetto o dell'iniziativa;
 - in caso di nuovo richiedente, valuta la qualità del soggetto richiedente (analisi reputazionale della controparte), in termini di onorabilità, affidabilità e reputazione,

-
- secondo quanto previsto dal Codice Etico, al fine di individuare / identificare informazioni relative a: cariche attuali e passate, a partecipazioni in società, a pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti, procedure concorsuali; eventuali sanzioni, segnalazioni e relazioni con i pubblici ufficiali; eventuali sentenze penali di condanna o procedimenti a carico del soggetto verificato per corruzione, riciclaggio, insider trading e altri reati d'interesse; notizie incidenti sulla reputazione dei rappresentanti legali o della stessa organizzazione, ente o società;
- procede alla raccolta di tutta la documentazione e di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della stessa.
- Al fine di consentire lo svolgimento delle sopra citate verifiche, in caso di nuovo richiedente, la richiesta presentata internamente o esternamente dovrà essere documentata da una domanda formale che contenga almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità dell'Ente Beneficiario (denominazione dell'ente, domicilio legale, recapito telefonico, copia del codice fiscale o partita Iva, oggetto sociale);
 - copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti in occasione di precedenti interventi economici;
 - copia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto dotato di adeguati poteri ed ogni eventuale ulteriore documentazione utile per l'identificazione della controparte;
 - informazioni su pregressi e/o attuali rapporti con l'Istituto;
 - illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico dell'Istituto;
 - indicazione dell'impegno economico e gestionale che si prevede di sostenere, con indicata una valutazione di massima, con riferimenti oggettivi, del piano finanziario;
 - impegno da parte dell'Ente Beneficiario di aderire alla sottoscrizione di apposito contratto/convenzione per regolare la concessione dell'erogazione;
 - ogni eventuale altro materiale informativo utile per la valutazione dell'iniziativa da parte delle Società coinvolte nelle iniziative;
 - indicazione del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento.
 - L'analisi reputazionale della controparte è esclusa per l'Università Bocconi, essendo previsto da Statuto il suo sostegno da parte dell'Istituto, e per le altre controparti istituzionali che risultino richiedenti ricorrenti.
-

-
- Il Responsabile Accounting & Financial Reporting effettua una valutazione del profilo fiscale dell'iniziativa (ove necessario).
 - A conclusione delle verifiche la Segreteria del CDA trasmette tutta la documentazione, con annesso esito della verifica, al Presidente del CdA/Consigliere Delegato affinché possa:
 - esaminare la documentazione a supporto della richiesta di iniziativa;
 - verificare la coerenza dell'iniziativa e dell'ambito di intervento;
 - esaminare la qualità dell'iniziativa (contenuti e modalità di attuazione, importanza e interesse generale).
 - Il Presidente/Consigliere Delegato comunica in sede di CdA le singole iniziative affinché possano essere formalmente approvate dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, che lo incarica di sottoscrivere la documentazione contrattuale per il perfezionamento dei rapporti con i soggetti beneficiari.
 - Qualora in corso d'anno emergano richieste di erogazioni liberali non rientranti nella capienza del budget approvato, deve essere eseguita una prima valutazione tecnica e di conformità da parte del Responsabile Accounting & Financial Reporting e successivamente da parte del Presidente del CdA/Consigliere Delegato e, qualora ritenuto opportuno, vengono eseguite, di concerto con la Segreteria del CdA, le verifiche di qualità dell'iniziativa e dell'Ente beneficiario sopra descritte.
 - Al termine delle valutazioni, la nuova iniziativa sarà presentata al CdA e, qualora ritenuta idonea e meritevole, verrà approvata da parte del CdA con apposita delibera e sarà attivato il processo di revisione del budget, in accordo alle procedure interne.
 - Ricevute le necessarie approvazioni, il Presidente del CdA/Consigliere Delegato, supportato dalla Segreteria del CdA, comunica all'Ente beneficiario la disponibilità ad effettuare la liberalità, mediante lettera di accettazione / ordine / contratto sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso/Consigliere Delegato, in esecuzione della delibera. Da tale lettera / ordine / contratto si deve chiaramente evincere la motivazione e l'importo dell'iniziativa.
 - Il Responsabile Accounting & Financial Reporting procede secondo gli accordi definiti al pagamento degli importi, occupandosi operativamente dell'erogazione.
 - Al ricevimento del contributo l'Ente beneficiario è tenuto al rilascio di ricevuta, quale evidenza di quanto erogato dall'Istituto; tale ricevuta deve essere archiviata a cura del Responsabile Accounting & Financial Reporting.

-
- L'Ente beneficiario è tenuto a rendicontare all'Istituto quanto effettuato attraverso il sostegno ricevuto con periodicità da concordarsi tra l'Istituto e l'Ente beneficiario nella lettera di accettazione / accordo sottoscritto. Tale rendicontazione sarà analizzata dal Responsabile Accounting & Financial Reporting per verificarne la rispondenza con le finalità dell'erogazione. Si specifica che, con la sola eccezione delle erogazioni destinate a borse di studio, le erogazioni sono “unrestricted”; i report trasmessi sono meramente descrittivi delle attività svolte dal beneficiario (i.e. rettoria e ISPI).
 - Nel caso delle borse di studio viene definito il numero di borse di studio che devono essere erogate, gestito successivamente dalla Direzione Fees, Funding & Housing dell'Università.
 - Al termine di ogni iniziativa, è responsabilità del Responsabile Accounting & Financial Reporting predisporre un riepilogo delle spese sostenute, con indicazione del tipo di spesa e dello scostamento tra importo preventivato a budget e costo a consuntivo.
 - Annualmente, il Presidente del CdA/Consigliere Delegato illustra al Consiglio di Amministrazione il riepilogo delle iniziative erogate, dettagliando le informazioni per Enti Beneficiari, importi erogati, area di intervento e gli impatti sociali dell'iniziativa.

-

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento – fra le altre – delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione.

Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE E

**REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, IMPIEGO DI CITTADINI
DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO
LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

1. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1.1 Tipologie di reati

I Reati in materia di sicurezza sul lavoro, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Javotte Bocconi, sono i seguenti (cfr. art 25 *septies* del Decreto):

- Reato di omicidio colposo (Art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 590, comma 3, c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

L'estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente per tali reati è prevista dall'art. 9 della legge n. 123/2007, in vigore dal 25 agosto 2007, la quale ha introdotto, modificando il Decreto, l'art. 25-*septies* in materia di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Come indicato nel paragrafo 1.2 della Parte Generale del presente Modello, l'art. 25-*septies* è stato modificato dall'art. 300 del Testo Unico sulla Sicurezza, il quale ha previsto un sistema sanzionatorio più articolato e commisurato al tipo di illecito commesso.

Si rammenta che, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*septies* del Decreto³⁴, la responsabilità prevista dal medesimo Decreto è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'Associazione, che – nel caso di specie – potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi nell'esecuzione ovvero nell'affidamento a terzi di talune attività.

Per quanto concerne l'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. 25-*duodecies* del Decreto) e i Delitti contro la personalità individuale (cfr. 25-*quinqies* del Decreto), i Reati considerati rilevanti per l'Associazione sono:

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22 c. 12, D. Lgs. N. 286/1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-*bis* c.p.).

³⁴ Si segnala che gli articoli 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie dei Reati sopra richiamati, si rinvia all'Allegato n. 2.

*

Nell'ottica di definire i concetti di fatto colposo, elemento sui cui si fonda la responsabilità dell'Associazione per i Reati in materia di sicurezza sul lavoro contemplati dalla presente Parte Speciale E, è necessario tenere in considerazione i seguenti presupposti:

- le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche;
- soggetto attivo dei reati può essere chiunque, all'interno dell'Associazione, sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori;
- l'elemento soggettivo del reato consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice;
- le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., ricomprendono anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

1.2 Aree a rischio

Qualsiasi attività svolta nell'ambito dell'Associazione può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati in materia di sicurezza su lavoro previsti dalla presente Parte Speciale E.

Tuttavia, anche in considerazione dell'attuale assenza di lavoratori dipendenti, le principali aree a rischio, sono individuabili, nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare – affidata dall'Istituto a un fornitore esterno in forza di regolare contratto (*cf. par. 3.2.3 della Parte Generale*) – nella:

- gestione dei contratti di appalto in ambito edilizio (e nell'attività di controllo dell'esecuzione dei relativi lavori), stante l'ipotetica responsabilità dell'Associazione unitamente alle imprese

appaltatrici e subappaltatrici, in caso di accadimento di taluna delle fattispecie di Reati contemplati nella presente Parte Speciale E;

- gestione dei cantieri temporanei o mobili.

Si evidenzia, inoltre, che la gestione dei suddetti contratti di appalto risulta altresì potenzialmente rilevante in relazione ai Reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Obiettivo della presente Parte Speciale è dunque che tutti i Destinatari si attengano – in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'Associazione – a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, al fine di prevenire e/o impedire che si verifichino dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i Reati di Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

1.3 Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio

1.3.1 Principi generali di condotta

Fermo restando quanto già evidenziato nel presente documento circa l'attuale struttura dell'Associazione (che, come già osservato, ad oggi non include alcun dipendente), la stessa, in vista di un possibile futuro ampliamento della composizione del proprio organico, ritiene opportuno indicare qui di seguito i principi generali di condotta che tutti i Destinatari del Modello Organizzativo sono tenuti a rispettare, segnatamente:

- obbligo di operare nel rispetto delle leggi di tempo in tempo vigenti;
- obbligo di rispettare le prescrizioni del Codice Etico nonché le regole aziendali;
- obbligo di segnalare tempestivamente alle strutture internamente preposte ogni violazione alle regole di comportamento e alle procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale E;
- divieto di impiegare, anche per il tramite dell'appaltatore, lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e sottoponendoli a condizioni di sfruttamento (es. attraverso corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai CCNL applicabili, violazione reiterata della normativa relativa a orari di lavoro, periodi di riposo, violazione delle norme in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti);

- divieto di impiegare anche per il tramite dell'appaltatore, lavoratori stranieri il cui soggiorno in Italia non risulti regolare.

Allo scopo di consentire l'attuazione dei principi generali finalizzati alla protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, l'Associazione ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro di cui alla presente Parte Speciale E che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, siano rappresentate da:

- La struttura organizzativa

In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP"), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ("ASPP"), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), il Medico Competente ("MC"), gli addetti primo soccorso, l'addetto alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti.

- La formazione e l'addestramento

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

- La comunicazione ed il coinvolgimento

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

- Il sistema di monitoraggio della sicurezza

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate come idonee ed efficaci.

È infine necessario che l'Associazione preveda la conduzione di un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Detto monitoraggio dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Il presente paragrafo contiene i principi specifici di condotta a cui l'Associazione, i Soggetti Apicali, i Collaboratori ed in genere tutti i Destinatari devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello, al fine di evitare la commissione di taluno dei Reati di cui al presente paragrafo.

In particolare, l'Associazione dovrà:

- dotarsi di un sistema di procure che definisca, anche per ciò che concerne il servizio di gestione del patrimonio immobiliare oggetto di *outsourcing*, le responsabilità, i compiti e i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene;
- aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuare un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge e che assicuri il rispetto delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza nonché delle eventuali ulteriori disposizioni specifiche in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
- predisporre procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno dell'Associazione;
- prevedere specifici corsi di formazione per i Dipendenti (se presenti) ed i Collaboratori, differenziati in base alle mansioni svolte;
- rappresentare un'adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti;
- aggiornare costantemente il libro infortuni e impegnarsi all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- far rispettare da parte dei Soggetti Apicali, dei (eventuali) Dipendenti e dei Collaboratori ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;

-
- a fronte delle attività da appaltare, operare nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle prescrizioni:
 - di cui all'art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza;
 - nell'ambito del titolo IV del TUS: cantieri temporanei o mobili (misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota);
 - promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le diverse imprese coinvolte nell'esecuzione degli appalti conferiti, anche mediante l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenze tra le predette imprese, da allegarsi al singolo contratto di appalto o d'opera;
 - in caso di conferimenti di appalti, prevedere, laddove possibile, la stipulazione di contratti d'acquisto standardizzati c.d. "chiavi in mano", che includano tutte le opportune clausole per il rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal proposito prevedere la specifica indicazione dei costi sostenuti per la sicurezza sul lavoro;
 - acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge, anche al fine di valutare l'idoneità tecnica e professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con riferimento ai lavori da affidare in appalto, o mediante contratto d'opera o di somministrazione; verificare periodicamente il permanere dei requisiti richiesti per legge in capo alla società appaltatrice;
 - verificare che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del rispettivo datore di lavoro;
 - verificare che nei contratti di appalto sia chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in caso di subappalto;
 - prevedere nei contratti di appalto (somministrazione e fornitura):
 - un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte delle controparti delle norme di cui al Decreto nonché del Modello;
 - l'impegno da parte del fornitore ad adempiere a tutti i requisiti di legge in materia di immigrazione, condizione e lavoro degli stranieri e dei cittadini comunitari;
 - l'onere per la società appaltatrice di fornire, su richiesta dell'Istituto: (i) la documentazione attestante le presenze e il regolare pagamento dei contributi, retribuzioni e altri emolumenti dovuti ai dipendenti addetti ai servizi (anche per eventuali

sub-appaltatori), nonché dei relativi versamenti fiscali eseguiti; (ii) in caso di lavoratori stranieri, copie dei documenti d'identità e dei permessi di soggiorno;

- in caso di cantieri, provvedere alla nomina delle figure previste dal Titolo IV del TUS (es. Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Responsabile lavori, ecc.), i quali elaborano i documenti obbligatori (es. PSC) e le comunicazioni con gli enti di controllo (es. notifica ATS);
- implementare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le sopra menzionate attività svolte a tutela della sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del Testo Unico sulla Sicurezza.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È opportuno precisare che l'estensione dell'applicazione del Decreto ai delitti colposi non pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del Modello Organizzativo, né tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente, infatti, di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo: i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV si avvale di tutte le risorse attivate (ove presenti nel contesto dell'Associazione) per la gestione dei relativi aspetti, quali:

- RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- MC, Medico Competente;
- addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio.

L'Organismo di Vigilanza non ha obblighi di controllo dell'attività di cui alla presente parte speciale del Modello (per i quali, come sopra esposto, la responsabilità è in capo agli organi preposti ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro); in quest'ambito, l'OdV ha esclusivamente doveri di verifica dell'idoneità e sufficienza del Modello Organizzativo a prevenire i Reati.

Qualora dovessero essere rilevate significative violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, ovvero qualora dovessero verificarsi mutamenti nell'organizzazione e nelle attività dell'Associazione, l'OdV dovrà provvedere ad un riesame del Modello nonché all'eventuale aggiornamento dello stesso, al fine di renderlo adeguato alle sopravvenute esigenze.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante; inoltre il medesimo Organismo dovrà ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, per ciò che concerne gli ulteriori Reati oggetto della presente Parte Speciale (i.e. Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), in linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento - fra le altre - delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE F
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1.1 Tipologie di reati

I Reati contro il patrimonio culturale considerati rilevanti per l'Associazione sono i seguenti (cfr. artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto):

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-*duodecies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-*terdecies* c.p.).

L'estensione della responsabilità amministrativa dell'Ente per tali reati è prevista dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 (*“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*) in vigore dal 23 marzo 2022, che ha disposto l'introduzione degli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies*.

Per quanto riguarda il testo integrale delle fattispecie dei Reati sopra richiamati, si rinvia all'Allegato n. 2.

*

1.2 Aree a rischio

In relazione ai Reati sopra elencati contro il patrimonio culturale, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dall'Associazione risultano essere le seguenti:

- gestione del patrimonio immobiliare (attività svolta, per conto dell'Istituto, da un fornitore esterno - *cfr. par. 3.2.3 della Parte Generale*).

1.3 Principi di condotta all'interno delle Aree a rischio

1.3.1 Principi generali di condotta

I principi generali di condotta all'interno delle aree a rischio indicate al precedente paragrafo sono i seguenti:

- obbligo di rispettare la normativa in materia di protezione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- obbligo di garantire una efficace ed adeguata conservazione dei beni di valore storico culturale;

-
- obbligo di rispettare le eventuali prescrizioni e/o pareri emessi dagli Organi o Enti pubblici competenti aventi ad oggetto la conservazione, manutenzione e custodia di beni di valore storico culturale;
 - obbligo di garantire che l'esecuzione dei lavori sia costantemente monitorata dai soggetti incaricati;
 - divieto di distruggere, devastare, deturpare, deteriorare o fare uso illecito di beni culturali.

1.3.2 Principi procedurali specifici di condotta

Gestione del patrimonio immobiliare

Il fornitore esterno:

- verifica e monitora l'attività prodromica al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori;
- verifica, con il supporto di consulenti esterni, la documentazione tecnica da trasmettere agli Enti pubblici;
- monitora l'esecuzione dei lavori al fine di garantire il rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni eventualmente emesse dagli Enti pubblici coinvolti.

Per ciò che concerne gli ulteriori principi procedurali specifici di condotta relativi all'attività sensibile in oggetto, aventi efficacia anche a presidio dei rischi di commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, si rimanda alla Parte Speciale D.

1.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto previsto al par. 5.4 della Parte Generale, cui si rimanda per approfondimenti, all'Organismo di Vigilanza è assegnato il compito di vigilare sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati contro il patrimonio culturale. Tale compito può essere assolto, avvalendosi ove necessario di personale interno e/o di collaboratori esterni, mediante lo svolgimento - fra le altre - delle seguenti attività:

- raccolta ed esame di eventuali segnalazioni ricevute riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità;
- effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di *audit* e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

Qualora, nell'espletamento di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza.